

Capitolo 6

I MINISTERI NELLA CHIESA PARTICOLARE:

I MINISTERI AFFIDATI AI LAICI

SOMMARIO: 1. LE FASI DELLA RIFLESSIONE TEOLOGICA SUI LAICI. – 2. UNICA MISSIONE E VOCAZIONE: L'EREDITÀ DEL CONCILIO VATICANO II. – 3. PRECISAZIONI CONCETTUALI E TERMINOLOGICHE. 3.1 Fedele cristiano. 3.2 Ministero. 3.3 Incarico, funzione, compito, ruolo. 3.4 Ufficio ecclesiastico. 3.5 Corresponsabilità e collaborazione. - 4. INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI CHE I LAICI POSSONO OFFRIRE ALLE PROPRIE COMUNITÀ. 4.1 Funzione profetica. 4.2 Funzione sacerdotale. 4.3 Funzione regale. - 5. PROFILO CANONICO DEI SERVIZI LAICALI: INCARICHI, UFFICI, MINISTERI. 5.1 *Munera*. 5.2 Uffici ecclesiastici. 5.3 Ministeri liturgici. - 6. VERSO NUOVE FIGURE PASTORALI NELL'EDIFICAZIONE DELLE COMUNITÀ CRISTIANE. - 7. IL "MINISTERO" DEGLI SPOSI. - 8. INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE.

1. LE FASI DELLA RIFLESSIONE TEOLOGICA SUI LAICI

Lungo il secolo XX^o, la riflessione teologica sui laici ha conosciuto fasi diverse¹.

Negli anni antecedenti il concilio Vaticano II emerge la *teologia del laicato*². Nasce intorno agli anni trenta e si propone di passare dalla riflessione spirituale sui laici a quella teologica, con l'intento di presentare i laici come soggetto ecclesiale. Si sviluppa in maniera particolare nel secondo dopoguerra: gli *Jalons pour une théologie du laïcat* del p. Y.-M. Congar sono del 1953 e *Le rôle du laïcat dans l'Eglise* di mons. G. Philips è del 1954³. L'opera del p. Congar rappresenta il primo tentativo sistematico di qualificare il laico in base alla sua relazione con il mondo, cogliendo in questo una specificità non esercitata per delega o mandato della gerarchia, unico soggetto

¹ Per la storia del laicato nella Chiesa, un punto di riferimento sempre valido è la voce di Y.-M. CONGAR, «Laïc et laïcat», in *Dictionnaire de Spiritualité*, IX, Paris 1976, coll. 79-108. Per la ricerca bibliografica cf.: A. SCOLA-C. GIULIODORI E ALTRI (a cura di), *Il laicato. Rassegna bibliografica in lingua italiana, tedesca, francese*, LEV, Città del Vaticano 1987; N. CIOLA, «Indicazioni bibliografiche sulla teologia del laicato», in *Orientamenti Pastoral* 34, 1986, pp. 79-82; R. GOLDIE, *Laici, laicato, laicità. Bilancio di trent'anni di bibliografia*, Ed. AVE, Roma 1986; EADEM, «Il laicato prima e dopo il concilio», in AA.VV., *Il laicato nella bibbia e nella storia*, Ed. AVE, Roma 1986, pp. 137-149; S. PIÉ, «Boletín bibliográfico sobre la teología del laicado hoy ante el Sínodo sobre los laicos de 1987. Perspectivas teológicas», in *Revista Catalana de Teologia* 2, 1986, pp. 439-451; J. DUPUY, «Lay People in Church and World. The contribution of Recent Literature to a Synodal Theme», in *Gregorianum* 68 (1987), pp. 347-390; M. VERGOTTINI, «La figura del laico nella letteratura teologica recente», in A. CARGNEL (a cura di), *Laicità e vocazione dei laici nella Chiesa e nel mondo*, EP, Cinisello Balsamo (MI) 1987, pp. 15-42; E. BUENO DE LA FUENTE, «Redescubrimiento de los laicos o de la Iglesia? I. Boletín bibliográfico 1985-1987; II. Boletín bibliográfico sobre los laicos», in *Revista Española de Teologia* 48 (1988), pp. 213-249; 49 (1989), pp. 69-99. Cf. inoltre: S. DIANICH – S. NOCETI, *Trattato sulla Chiesa*, Queriniana Editrice, Brescia 2002, pp. 387-428; C. MILITELLO, *La Chiesa «il corpo crismato»*. *Trattato di ecclesiologia*, Edizioni Dehoniane, Bologna 2003; S. PIÉ-NINOT, *Ecclesiologia. La sacramentalidad de la comunidad cristiana*, Ediciones Sígueme, Salamanca 2007, pp. 291-308.

² Senza negarne i meriti, oggi la "teologia del laicato" è considerata un "episodio" da cui partire per procedere oltre, e cioè sviluppare l'intuizione della *Lumen gentium*, secondo la quale tutti i credenti sono *christifideles* chiamati a testimoniare il vangelo, e la lezione della *Gaudium et spes*, che obbliga a tener conto dell'esperienza storica concreta per definire l'agire pastorale: cf. M. VERGOTTINI, «Laico», in *Dizionario San Paolo, Teologia*, a cura di G. BARBAGLIO-G. BOFF-S. DIANICH, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2002, pp. 779-780.

³ Altri scritti di rilievo: Y. DE MOUNTCHEUIL, *Problemi di vita spirituale*, Vita e Pensiero, Milano 1955 (Paris 1947); R. SPIAZZI, *La missione dei laici*, Presenza, Roma 1951; IDEM, *I valori spirituali nella vita del laico*, Morcelliana, Brescia 1957; K. RAHNER, «L'apostolato dei laici», in *Saggi sulla Chiesa*, EP, Roma 1966, pp. 213-265; K. RAHNER-H. VORGRIMLER, «Laico», in G. GIBERTI-G. FERRETTI (a cura di), *Dizionario di Teologia*, Herder-Morcelliana, Roma-Brescia 1988, pp. 344-346.

ecclesiale, ma a partire dalla vocazione battesimale. Ecco la ben nota definizione: «Il laico sarà dunque colui per il quale, nell'opera stessa che Dio gli ha affidato, la sostanza delle cose in se stesse esiste ed è interessante. Il chierico e ancor più il monaco, è uno per il quale le cose non sono veramente interessanti *in se stesse*, ma in relazione ad un altro, cioè nel rapporto che le lega a Dio, che esse fanno conoscere e possono aiutare a servire»⁴. Il saggio di Congar costituisce un punto di non ritorno per la comprensione del laicato, perché lo riconosce portatore di una specifica forma di soggettività cristiana. Si tratta di un'acquisizione fondamentale.

I documenti del concilio Vaticano II (1962-1965), grazie al ricco dibattito conciliare, si muovono secondo una duplice preoccupazione: (a) affermare il carattere cristiano del laico nella sua relazione costitutiva a Cristo nella fede e nei sacramenti; (b) determinare il compito proprio e specifico del laico nell'orizzonte di una riflessione ecclesiological globale⁵.

L'affermazione dell'uguale dignità di tutti i cristiani, e quindi anche dei laici, in forza del battesimo, che incorpora a Cristo e alla Chiesa, è certamente una delle novità maggiori del concilio Vaticano II (cf. *Lumen gentium*, cap. I-II). Risulta ricca di conseguenze l'idea che l'identità di ogni cristiano, a partire dal battesimo, è determinata cristologicamente dalla partecipazione al triplice *munus* di Cristo, insegnare, santificare e governare. La ricezione del Vaticano II, ha permesso e promosso la maturazione di una nuova coscienza di sé nei laici e l'acquisizione di nuovi ruoli anche sul piano ecclesiale.

Nella ricerca dello 'specifico' laicale, il concilio mantiene le posizioni antecedenti la sua celebrazione, nel senso che continua a ruotare intorno al problema della divisione dei campi d'azione e dell'attribuzione delle diverse competenze (ai laici è affidato il mondo, anche se non in modo esclusivo, mentre ai chierici è affidata la Chiesa). Si legge in *Lumen gentium*, n. 31: «Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il Regno di Dio trattando le cose temporali e orientandole secondo Dio» (questa impostazione torna con molta chiarezza in *Apostolicam actuositatem*, n. 7). Il dibattito seguito al concilio Vaticano II, insisterà a lungo sul dovere dei laici di assumere l'instaurazione dell'ordine temporale come compito proprio. Si avranno progressivi spostamenti d'accento grazie alle opere di Y.-M. Congar⁶, H. Küng⁷ ed E. Schillebeeckx⁸, che trattano, però, direttamente della teologia dei ministeri e soltanto in obliquo dei laici.

Occorre segnalare che, dopo il Vaticano II, non ci sono pubblicazioni espressive dedicate al laicato. La teologia proposta dal concilio, scompare quasi completamente dal dibattito teologico.

La riflessione sui laici diviene di nuovo vivace all'epoca del Sinodo dei vescovi sulla vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo (1987). In varie nazioni, appaiono studi storici e sistematici che propongono nuove elaborazioni teologiche, a partire dalla comune base

⁴ Y. CONGAR, *Per una teologia del laicato*, Morcelliana, Brescia 1967, p. 39. Lo stesso p. Congar prese le distanze dalla definizione appena citata segnalando i suoi evidenti limiti: Y. CONGAR, *Ministeri e comunione ecclesiale*, EDB, Bologna 1973, pp. 7-28.

⁵ Schematicamente, l'insegnamento del concilio Vaticano II sui laici può essere così riassunto:

- i laici vanno considerati all'interno dell'unico popolo di Dio e hanno i suoi caratteri e le sue prerogative (LG 32);
- è possibile una descrizione positiva del laico (LG 31);
- per mezzo del battesimo, il laico partecipa al triplice ufficio di Cristo, vale a dire agli uffici sacerdotale, profetico e regale (LG 34; 35; 36);
- mediante il battesimo, il laico partecipa inoltre alla missione di salvezza e di redenzione di Cristo e della Chiesa (LG 33; 38).

Il concilio Vaticano II voleva mettere fine a una visione troppo clericale della Chiesa, riconoscendo ai laici il posto che ad essi spetta nella sua struttura e missione. Nella visione della Chiesa-comunione, clero, religiosi e laici si pongono su un piano di fraternità e di uguaglianza, debbono rispettarci e collaborare vicendevolmente (LG 37). Ai laici spetta, come a ogni fedele cristiano, la duplice missione dell'edificazione della Chiesa e del mondo. Non ci sono esclusioni reciproche, del tipo: la Chiesa ai chierici, il mondo ai laici. Occorre però ammettere che il Vaticano II usa concetti che tendono a distinguere i laici dalla Chiesa.

⁶ *Ministeri e comunione ecclesiale*, EDB, Bologna 1973.

⁷ *La Chiesa*, Editrice Queriniana, Brescia 1972³.

⁸ *Per una Chiesa dal volto umano. Identità cristiana dei ministeri nella Chiesa*, Editrice Queriniana, Brescia, 1986.

dell'eredità del concilio. Tre temi trovano ampio sviluppo: - la riproposta dello specifico dei laici identificato nella secolarità, come già espresso dalla *Lumen gentium*, cap. IV e da *Apostolicam Actuositatem*; - la riflessione sull'identità e sul ruolo dei laici nella comunità cristiana; - l'identificazione della figura del laico in quella del cristiano⁹. L'esortazione postsinodale *Christifideles laici* (30.12.1988) sulla vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo, accoglie le istanze più mature sui fedeli laici (ripresa del concilio Vaticano II, identità positiva e specificità dei laici, missione dei laici nella Chiesa e nel mondo). Il Sinodo così si esprime: «La condizione ecclesiale dei fedeli laici viene radicalmente definita dalla loro novità cristiana e caratterizzata dalla loro indole secolare» (n. 15).

Ma anche dopo questo breve momento, di nuovo la riflessione sul laicato si spegne. Sembra che ai teologi il tema non interessi. In realtà, è più esatto dire che la domanda sul laicato viene via via collocata nell'orizzonte di riflessione sulla figura di Chiesa.

La Chiesa del Vaticano II pensa il suo rapporto con il mondo come centrale e necessario per la sua autocomprensione (cf. *Gaudium et spes*, nn. 40-45, in particolare n. 43), e insieme si autodefinisce come popolo di Dio in Cristo, a partire dalla professione di fede in lui. Sono questi i criteri che definiscono l'appartenenza e la soggettualità ecclesiale¹⁰. E' a partire da questi presupposti che si ha un rinnovato riconoscimento della figura del laico come soggetto socio-ecclesiale.

Dalla visione conciliare, deriva un altro importante asserto: dal mistero della Chiesa, scaturisce la chiamata, rivolta a tutte le membra del corpo mistico di Cristo, affinché partecipino attivamente alla missione e all'edificazione del popolo di Dio in una comunione organica, secondo i diversi ministeri e carismi¹¹. Si tratta di un'acquisizione teologica molto importante, che, però, non ha trovato ancora una diffusa ricaduta nella coscienza credente e nella prassi pastorale¹².

Diversa è la situazione sul piano della prassi. Nelle Chiese europee, in America Latina e nelle giovani Chiese dell'Africa e dell'Asia, si sono andati delineando per i laici, uomini e donne, nuovi spazi di partecipazione attiva e nuovi ministeri. In molti documenti apparsi alla fine del secondo millennio si mette in luce la partecipazione attiva dei fedeli laici in entrambi gli ambiti della missione della Chiesa, sia in quello spirituale, sia in quello temporale (AA 5: EV 1/932). Specialmente nel primo ambito – evangelizzazione e santificazione – l'apostolato dei laici e il ministero pastorale sempre più si completano a vicenda. Il Romano Pontefice più volte ha esortato i vescovi a riconoscere e promuovere i ministeri, gli uffici e le funzioni dei fedeli laici, che hanno il loro fondamento sacramentale nel battesimo e nella cresima, nonché per molti di loro nel matrimonio¹³. Il panorama ecclesiale è in forte trasformazione quanto alla partecipazione dei laici alla missione della Chiesa. Da più parti si sostiene che la questione del laico nella Chiesa è essenzialmente un problema di ecclesiologia pratica che interessa soprattutto la spiritualità, la pastorale e il diritto canonico.

In questo capitolo affronterò il tema della possibilità e del significato di un servizio alla comunità cristiana da parte dei fedeli laici. Non approfondirò il dato biblico, né tratterò

⁹ Cf. M. VERGOTTINI, «La riflessione teologica sui laici da *Lumen gentium* a *Christifideles laici*», in C. GHIDELLI (ED.), *A trent'anni dal Concilio. Memoria e profezia*, Studium, Roma 1995, pp. 131-159.

¹⁰ Cf. DIANICH – NOCETI, *Trattato sulla Chiesa*, pp. 405-406.

¹¹ Afferma il concilio Vaticano II: «La missione è unica, molteplici sono i ministeri» (*Apostolicam actuositatem*, n. 2: EV 1/917).

¹² Cf. il bilancio «Les laïcs dans l'Eglise. Vatican II et ses suites», in *Etudes* mars 2003, N° 3983, pp. 356-373, in particolare il contributo di G. PIETRI, «Quarante ans après Vatican II, qu'en est-il des laïcs ?», *ivi*, pp. 362-373.

¹³ Si veda : GIOVANNI PAOLO II, Esortazione postsinodale *Christifideles laici*, (30.12.1988), n. 2, in AAS 81(1989), p. 396 : EV 11/1611; IDEM, Esortazione postsinodale *Vita consecrata*, (25.03.1996), n. 47, in AAS 88 (1996), p. 420: EV 15/576; IDEM, Esortazione postsinodale *La Iglesia en America*, (22.01.1999), n. 44, in AAS 91 (1999), pp. 737-815: EV18/108-112; IDEM, Esortazione postsinodale *The Church in Asia*, n. 45, (06.11.1999), in AAS 92 (2000), pp. 449-528: EV 18/1918-1920.

l'interessante tema dei ministeri nella Chiesa antica¹⁴. Richiamerò le idee-guida sui ministeri affidati ai laici e ne presenterò l'attuale disciplina. Terminerò con un rapido accenno al ministero degli sposi.

2. UNICA MISSIONE E VOCAZIONE: L'EREDITÀ DEL CONCILIO VATICANO II

Nell'ambito dell'ecclesiologia del concilio Vaticano II, la categoria 'popolo di Dio' assume un rilievo fondamentale. Da un lato, mette in luce la dignità di ciascun battezzato, prima di qualsiasi nuova specificazione, dall'altro obbliga ad un pieno ricupero della natura storica del popolo di Dio, poiché al riconoscimento dell'iniziativa di Dio che convoca il suo popolo deve corrispondere il suo agire libero e responsabile.

Affermare che la Chiesa è 'popolo di Dio' significa assegnare piena centralità al sacerdozio battesimale: «Il popolo di Dio è unico, come unico è il Signore, unica la fede e il battesimo. Comune è la dignità di tutte le membra derivante dalla loro rigenerazione in Cristo» (LG 32). In forza del sacerdozio battesimale, ogni credente è chiamato a farsi carico della responsabilità della missione e concorrere, per parte sua, all'edificazione della comunità cristiana.

Dire che la Chiesa è 'popolo di Dio' significa riconoscere che la Chiesa non esiste *in opposizione* al mondo e neppure *di fronte* al mondo, ma *dentro* la storia, così che ogni vocazione cristiana è, per necessità, *ecclesiale* e insieme *storica*. Il carattere di 'soggetto storico' si addice alla Chiesa in quanto essa agisce nella storia e contribuisce a orientarla.

Consegue che l'assunzione di responsabilità richiesta ad ogni credente deve investire tanto la sfera dell'agire civile e politico, quanto lo stesso ambito della vita ecclesiale. Ogni vocazione ecclesiale trova la sua origine nel battesimo; il discorso sui diversi ministeri e stati di vita viene dopo e deve svilupparsi senza dimenticare l'origine battesimale.

Questa visione ha condotto i padri del concilio Vaticano II a parlare di vocazione universale alla santità. «Ogni fedele - afferma il concilio - secondo i propri doni e uffici deve senza indugi avanzare per la via della fede viva» e realizzare il comando del Signore Gesù - «Siate perfetti come perfetto è il Padre vostro celeste (Mt 5,48)» (LG 41).

Il nuovo corso conciliare ha comportato anche la nuova trattazione dell'idea di ministero apostolico e, di conseguenza, la revisione delle forme istituzionali in cui storicamente si è organizzata la comunità cristiana sul versante della *diakonia*. Fra i tentativi di ripensamento teologico più originali e fecondi in tema di *ministero*, *ministeri* e *carismi* si distingue per autorevolezza e incisività il saggio del p. Y.-M. Congar *Ministères et communion ecclésiale* del 1971 [vers.it.: *Ministeri e comunione ecclesiale*, 1973]. Nell'ambito del magistero, ha grande importanza il motu proprio di Paolo VI *Ministeria quaedam* (1972), poi recepito nel *Codice di diritto canonico* del 1983, che introduce una profonda revisione della disciplina ecclesiastica dei così detti 'ordini minori'. Il motu proprio riserva la titolarità dell'ordine sacro alla triade episcopato - presbiterato - diaconato, riconosce la possibilità di ministeri ecclesiali assegnati a laici, opta per l'introduzione di due uffici tradizionali - il lettorato e l'accollato -, senza escludere nel futuro l'opportunità della promozione di ulteriori figure ministeriali.

Bisogna riconoscere che, al generale apprezzamento per *Ministeria quaedam*, non è seguita l'identificazione e la sperimentazione di nuove figure ministeriali laicali, come suggeriva lo stesso motu proprio. Colpisce l'assenza delle Conferenze episcopali. La mancanza di sperimentazione e l'enfasi sull'idea, tanto suggestiva quanto indeterminata e sterile, di una Chiesa 'tutta ministeriale', hanno contribuito a mantenere irrisolta e vaga l'intera materia.

¹⁴ Cf. J. DELORME (sous la direction de), *Le ministre et les ministères selon le Nouveau Testament. Dossier exégetique et réflexion théologique*, Éditions du Seuil, Paris 1974 (vers. it. 1977); A. LEMAIRE, *Les ministères dans l'Église*, Le Centurion, Paris 1974 (vers. it. 1977); E. CATTANEO (a cura di), *I ministeri nella Chiesa antica. Testi patristici dei primi tre secoli*, Paoline, Figli di San Paolo, Milano 1997.

Affrontare tale complessa problematica comporta uscire dalla sfera delle buone intenzioni, per giungere ad una strutturazione di 'servizi non ordinati' dotati di stabilità e di un preciso riconoscimento ecclesiale. Ciò richiede un uso calibrato del vocabolario ministeriale. Occorre inoltre uscire dalla sfera strettamente liturgica. Da ultimo, è necessario fare riferimento al concreto vissuto delle Chiese, senza pretendere di giungere a definizioni universali e stabilite *a priori*.

3. PRECISAZIONI CONCETTUALI E TERMINOLOGICHE

Sia in ambito teologico che canonico è avvertita la necessità di chiarire e precisare le varie accezioni che taluni termini frequentemente usati vengono ad assumere¹⁵. Lo studio della terminologia, se non risolve tutti i problemi, può certamente contribuire a chiarire talune questioni che possono sorgere nella comunicazione come nella stessa vita della Chiesa.

Mi soffermo su alcuni di tali termini. Riprendo, innanzi tutto, la nozione di *fedele cristiano*, in parte già accennata (n. 1).

3.1 - Fedele cristiano (= *christifidelis*) - Nel linguaggio corrente il termine "fedele" designa ogni persona che è oggetto della cura pastorale dei ministri sacri. Nelle principali lingue moderne il fedele è, almeno tendenzialmente, il laico.

Nei più recenti documenti della Chiesa universale e nel *Codice di diritto canonico* (1983) il termine *christifidelis*, (spagnolo: *el fiel cristiano*; francese: *le fidèle du Christ*; inglese: *Christian Faithful*; brasiliano: *os fiéis de Cristo*; italiano: *fedele cristiano*, ecc.), assume un preciso significato tecnico, che non corrisponde a quello corrente. *Il fedele cristiano è colui che, essendo stato incorporato a Cristo mediante il battesimo, è costituito membro del popolo di Dio e perciò reso partecipe del triplice ufficio di Cristo, è chiamato a compiere, secondo la sua condizione, la missione della Chiesa nel mondo*¹⁶.

Questa nozione di fedele cristiano trascende le figure sia di laico, sia di ministro sacro, sia di consacrato. Si tratta di un dato previo, unitario, una sorta di radice comune da cui fioriscono, in un successivo momento logico, le varie condizioni di vita: il *fedele cristiano* laico, il *fedele cristiano* ministro sacro, il *fedele cristiano* consacrato. La nozione teorica di *fedele cristiano*, è colta nelle sue attuazioni storiche (laico, ministro ordinato, consacrato).

I contenuti della nozione di fedele cristiano, congiuntamente agli obblighi e diritti ad essa connessi¹⁷, consentono di definire in modo positivo ogni membro del popolo di Dio. In forza del battesimo e della confermazione, tutti, secondo la propria condizione, partecipano al mandato di Cristo di annunciare il suo messaggio, di costruire la sua comunità, di rendere presente la sua salvezza nelle celebrazioni liturgiche, e di dare testimonianza con la vita. Ciò vale in particolare per il *fedele cristiano laico*, tradizionalmente definito 'il non chierico' o 'il non religioso'.

La nozione di *fedele cristiano*, nella quale, ripeto, si ritrovano tutti i battezzati prima di ogni differenziazione e che compenetra e fermenta ogni vocazione e stato di vita, è di fondamentale importanza. Il quadro costituzionale della Chiesa, vocationalmente e ministerialmente vario e articolato, ha il suo centro non più nel chierico, come stabilivano il *Codice di diritto canonico* del 1917 e l'ecclesiologia che lo ispirava, ma nel *christifidelis*, al quale si può applicare il bel testo che la *Lumen gentium* utilizza per descrivere la struttura fondamentale del nuovo popolo messianico: ha

¹⁵ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione postsinodale *Christifideles laici*, n. 23: EV 11/1694; IDEM, Discorso al Simposio: *Collaborazione dei fedeli laici al ministero presbiterale* (22 aprile 1994), in *L'Osservatore Romano*, 23 aprile 1994, nn. 3ss.

¹⁶ Cf. LG 9-17, 31, 34-36; AA 2, 6, 7, 9, 10. CIC, c. 204, § 1; cf. anche CCEO c. 7, § 1.

¹⁷ Cf. cc. 208-223.

per capo Cristo, per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo, ha per legge il nuovo precetto di amare e per fine il regno di Dio¹⁸.

Non intendo dilungarmi sulla nozione di *fedele cristiano*, concetto familiare a chiunque abbia approfondito i primi elementi di ecclesiologia istituzionale. Ritengo importante, invece, segnalare alcune conseguenze che derivano dalla sua introduzione nel nostro vocabolario.

A partire dalla nozione di *fedele cristiano*, si deve riconoscere che ricade su tutti i membri del popolo di Dio la responsabilità di costruire il corpo di Cristo (LG 32). L'antica distinzione: compito dei laici è di occuparsi delle cose del mondo, mentre compito dei membri dell'ordine sacro è di operare nella Chiesa, ignora la nozione di fedele cristiano, falsificando la situazione ecclesiologica fondamentale delle persone e delle loro reciproche relazioni. Non c'è nessun membro del popolo di Dio che non possa partecipare alla missione dell'intero corpo (PO 2). Insegna il Concilio Vaticano II che anche il servizio del sacro ministero è collegato alla missione di tutta la Chiesa e pertanto può "talvolta avere a che fare con gli affari del mondo" (LG 31), così come, i laici, oltre all'apostolato nel mondo e all'ordinamento delle cose del mondo, esercitano il loro apostolato nella Chiesa, nell'ordinamento delle cose spirituali¹⁹. La stessa cosa si deve affermare, anche se da altra prospettiva, dei consacrati²⁰.

Qui preme mettere in luce l'acquisizione conciliare che anche i laici partecipano all'unica missione di salvezza affidata alla Chiesa. Certamente l'"indole secolare" è specifica dei laici e l'operare nei diversi ambiti della vita - quali l'economia, la politica, la scienza, la società, le comunicazioni - è talmente caratterizzante la loro missione da non richiedersi speciali vocazioni o ministeri per adempierla. E' questa la loro vocazione e missione. Ma è compito dei laici, proprio perché sono *fedeli cristiani*, cooperare anche alla costruzione della comunione ecclesiale.

Il Concilio Vaticano II mette in risalto come l'uguaglianza tra coloro che sono costituiti dottori, dispensatori dei misteri e pastori, da una parte, e laici, dall'altra, non consiste solo nella "uguale dignità di tutti i credenti", ma anche nella loro comune "azione per l'edificazione del corpo di Cristo" (LG 32). L'insistenza sul servizio al mondo da parte dei laici, non può essere intesa come un tentativo di relativizzare il loro ruolo di collaborazione nella costruzione della Chiesa. Le due caratteristiche fondamentali della Chiesa, la vita nella comunione e la missione nel mondo, sono talmente collegate tra loro che LG 33 può affermare in senso assolutamente generale: "A loro (ai laici) perciò resti aperta ogni possibilità, perché anch'essi partecipino attivamente, secondo le loro capacità e le necessità dei tempi, all'opera salvifica della Chiesa"²¹.

Partecipare all'edificazione della Chiesa da parte dei laici, non deriva da una concessione dei ministri sacri. Il c. 529 § 2 del Codice afferma senza esitazioni che è dovere del parroco "riconoscere e promuovere" il ruolo che hanno i fedeli nella missione della Chiesa. Nel vocabolario giuridico "riconoscere" comporta dichiarare e ammettere l'esistenza di diritti altrui.

Si vedrà più avanti come il dovere-diritto dei laici nell'edificare la Chiesa venga regolato con apposite norme, in vista del bene comune, salvaguardando la differenza essenziale che esiste tra sacerdozio battesimale e ministero ordinato (LG 10).

Ritengo non sia stato inutile aver richiamato il significato dell'espressione *fedele cristiano*. Uno dei problemi fondamentali nell'attuale evoluzione pastorale, è l'accesso dei laici a delle responsabilità nella Chiesa. Il passaggio sarà tanto più duraturo, quanto più sarà compresa la dignità dei battezzati e la loro responsabilità nei confronti del Vangelo e della comunione ecclesiale.

¹⁸ LG 9b. A commento cf. G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero. Storia, testo e commento della Lumen gentium*, Jaca Book, Milano 1982, p. 125-127.

¹⁹ Questo concetto veniva ricordato nel documento conclusivo del sinodo straordinario dei vescovi del 1985 (*II, A, 4*): "Tutti i laici devono svolgere il loro servizio nella Chiesa e nella vita quotidiana" (EV 9/1792). La *Gaudium et spes* n. 43 dice espressamente che lo svolgimento dei compiti e delle attività secolari esprime sì "nella maniera più propria" l'ambito di competenza del laico, tuttavia non significa "unicamente questo" (EV 1/1455).

²⁰ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione postsinodale *Vita consecrata*, n. 31.

²¹ Cf. *Presbyterorum ordinis*, 9c.

3.2 - Ministero (= *ministerium*) - Nel vocabolario teologico e canonico il termine "ministero" ha differenti usi e significati²². Non è esclusivamente riservato ai chierici, anche se il più delle volte designa i ministri ordinati, soprattutto quando è accompagnato dagli aggettivi *sacro*, *ecclesiastico* e *pastorale*. Mi soffermo sul significato di tre espressioni di uso frequente: ministeri ordinati, ministeri istituiti, ministro straordinario.

1) *Ministeri ordinati*. Con questa espressione viene indicato il ministero assunto dal vescovo, dal presbitero e dal diacono mediante il sacramento dell'ordine. Vescovi, presbiteri e diaconi sono contrassegnati del dono dello Spirito e destinati a pascere il popolo di Dio, adempiendo nella persona di Cristo capo le funzioni di insegnare, santificare e governare (*Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1581; c. 1008 § 1). I ministri ordinati stanno di fronte alla comunità per significare sacramentalmente l'alterità di Cristo e per indicare l'origine apostolica della Chiesa²³.

In forza dei ministeri assunti, i ministri ordinati compiono atti ministeriali ed esercitano uffici (= *officia*) e funzioni (= *munera*) che trovano fondamento nel diritto divino, ma sono stati anche sempre meglio compresi e definiti progressivamente lungo i secoli dalla Chiesa (LG cap. III). Ci sono atti, uffici e funzioni che competono ai ministri ordinati in modo esclusivo. Altri atti, uffici e funzioni sono ritenuti più propri dei ministri ordinati, ma di per sé non esigono il carattere dell'ordine. L'esercizio di tali uffici e funzioni può essere affidato, a determinate condizioni, anche ai fedeli laici.

L'atto sacramentale che integra alcuni fedeli cristiani nell'ordine dei vescovi, dei presbiteri o dei diaconi è detto "ordinazione" (o anche consacrazione): implica l'imposizione delle mani e la preghiera consacratrice. E' di competenza dei Vescovi.

Il sacerdozio ministeriale è ordinato a quello battesimale. E' infatti uno dei *mezzi* con i quali Cristo continua a costruire e guidare la sua Chiesa.

2) *Ministeri istituiti*. La natura "ministeriale" propria della liturgia ha portato a collocare sotto il termine ministero anche taluni uffici e funzioni esercitati dai fedeli non ordinati, in virtù del battesimo²⁴. L'inclusione ha un buon fondamento teologico: anche i ministeri affidati ai laici e da essi esercitati, sono una partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo. Non si tratta di cancellare i confini tra i ministeri ordinati e quelli dei laici, ma di riconoscere che i fedeli, pur rimanendo laici, sono pronti in virtù dello Spirito ad aiutare e inserirsi per la "costruzione del corpo di Cristo" (Ef 4,12).

I ministeri istituiti non derivano dal sacramento dell'ordine, ma da una deputazione della Chiesa.

In base alla riforma operata da Paolo VI nel 1972 con la lettera apostolica *Ministeria quaedam* (15.8.1972) ora assorbita nel Codice, i ministeri istituiti sono l'accollito e il lettorato (cf. c. 230, § 1). L'accollito è istituito per aiutare il diacono e per fare da ministro al sacerdote. Il lettore è istituito per proclamare la lettura della sacra Scrittura, eccetto il Vangelo.

I due ministeri stanno in rapporto alla comunità e possono contribuire alla sua edificazione.

A differenza del precedente inquadramento teologico, che collegava il lettorato e l'accollito all'ordine, ora i due ministeri (detti anche uffici) sono concepiti come una concretizzazione del compito battesimale e cresimale. Di conseguenza sono conferiti anche ai laici con il rito liturgico dell'*istituzione* compiuto dal vescovo o, nel caso di istituti religiosi clericali, dal superiore maggiore.

²² Cf. X. OCHOA, *Index verborum cum documentis Concilii Vaticani secundi*, Roma 1967; IDEM, *Index verborum ac locutionum Codicis iuris canonici*, Libreria Editrice Lateranense, Città del Vaticano 1984; A. BORRAS, «Petite grammaire canonique des nouveaux ministères», in *Nouvelle revue théologique* 117 (1995) 245-247.

²³ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica postsinodale *Pastores dabo vobis* (25.3.1992), nn. 15-16: EV 13/1226-1237.

²⁴ Il concilio Vaticano II nella costituzione *Sacrosanctum concilium* sulla sacra liturgia afferma che "i ministranti, i lettori, i commentatori e tutti i membri del coro svolgono un vero ministero liturgico" (n. 29: EV 1/47).

Il ministro istituito è stabilito ufficialmente nella funzione che gli è affidata ed è abilitato a esercitarla in maniera autorizzata nella Chiesa.

Occorre però rilevare che, a causa delle condizioni poste per il loro conferimento (possono essere istituiti soltanto gli uomini; altri requisiti sono stabiliti dalle Conferenze episcopali: c. 230 § 1), i ministeri istituiti del lettorato e dell'accollato sono rimasti limitati a luoghi e circostanze particolari (nei seminari, per i candidati ai ministeri ordinati). Sembra tuttavia possibile un loro più qualificato sviluppo²⁵.

3) *Ministro straordinario*. L'uso ha esteso il termine ministero anche ad altri uffici e servizi esercitati dai laici. Gli ambiti pastorali dove più di frequente si parla di ministerialità/ministeri sono la catechesi, la liturgia e la carità. Tale estensione non è vista favorevolmente dall'*Istruzione Ecclesiae de mysterio su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti* (15.8.1997), firmata da otto Capi dicastero della Curia Romana e approvata "in forma specifica" dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II²⁶.

Preoccupazione dell'*Istruzione* è quella di salvaguardare l'identità e l'integrità del ministero ordinato, in particolare del presbitero, compromesso, secondo l'*Istruzione*, da un vocabolario e da una prassi incerte e confuse. Per questo l'*Istruzione* esorta a utilizzare, per indicare gli incarichi e gli uffici compiuti dai laici che collaborano al ministero dei sacerdoti, i termini concreti con cui viene canonicamente determinata la funzione affidata, ad es. catechista, accolito, lettore, ecc. Precisa anche che la deputazione temporanea nelle azioni liturgiche, di cui al c. 230, § 2²⁷, non conferisce alcuna denominazione speciale al fedele non ordinato. In tali casi è improprio non solo l'uso del termine "ministero", ma anche il conferimento dell'incarico temporaneo durante cerimonie di sacra ordinazione o utilizzando il rito previsto per il conferimento dei ministeri istituiti dell'accollito o del lettore.

Sempre allo scopo di evitare deviazioni pastorali e abusi disciplinari, l'*Istruzione* stabilisce che "non è lecito, che i fedeli non ordinati assumano, per esempio, la denominazione di 'pastore', di 'cappellano', di 'coordinatore', 'moderatore' o altre denominazioni che potrebbero, comunque, confondere il loro ruolo con quello del pastore, che è unicamente il Vescovo e il presbitero" (art. 1 § 3).

L'*Istruzione* consente l'uso del termine "ministro straordinario" per alcuni incarichi ben precisi, anche se nel fare la concessione non manca di ribadire che anche in questi casi è preferibile utilizzare il termine concreto con cui viene canonicamente determinata la funzione affidata.

Ecco quanto stabilisce l'*Istruzione*:

"Il fedele non ordinato può assumere la denominazione generica di 'ministro straordinario', solo se e quando è chiamato dall'autorità competente a compiere, unicamente in funzione di supplenza, gli incarichi, di cui al c. 230 § 3, nonché ai cc. 943 e 1112" (art. 1 § 3).

In pratica i laici, in *manca di ministri*, pur senza essere lettori o accoliti, possono supplire alcuni dei loro uffici, cioè esercitare il ministero della parola, presiedere alle preghiere liturgiche, amministrare il battesimo e distribuire la sacra comunione, esporre e riporre il santissimo Sacramento, assistere il matrimonio, collaborare nella cura di una parrocchia, ma *solo se e quando sono chiamati dall'autorità competente*. Supplenza e deputazione da parte dell'autorità sono due condizioni necessarie per l'assunzione della denominazione di "ministro straordinario" e l'esercizio della funzione.

²⁵ Cf. A. KUHNE, *I ministeri liturgici nella Chiesa*, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 1988, pp. 75-80, 98-104.

²⁶ Cf. AAS 87 (1997), pp. 852-877: EV 16/671-740.

²⁷ Si tratta degli incarichi temporanei di lettore nelle azioni liturgiche, come pure di commentatore, cantore, ministrante, organista e di altri servizi liturgici.

La stessa *Istruzione* nelle norme pratiche esamina caso per caso le possibilità concrete in cui i fedeli laici possono svolgere la loro funzione di "supplenza" di alcuni uffici dei sacerdoti²⁸.

Si è detto che preoccupazione dell'*Istruzione* è di evitare o prevenire abusi. Ma la sua linea di fondo è quella di essere fedele all'identità propria di ciascun battezzato, in conformità al grado di consacrazione e carattere, impresso dal battesimo e dalla cresima, oppure mediante la sacra ordinazione. L'obiettivo da raggiungere è la *comunione nella complementarità*, vale a dire la complementarità dei diversi 'ministeri' ecclesiali per realizzare insieme la comunione della Chiesa-mistero, popolo di Dio²⁹. L'*Istruzione*, letta secondo questa ottica, diviene un appello a valorizzare il ruolo e la responsabilità dei laici nella Chiesa per vie propriamente laicali, non assimilabili al ministero sacerdotale³⁰. Preziosa è la lezione che viene dalla Chiesa antica, ma il nostro contesto è diverso e urge un rinnovato impegno a sviluppare tutte le ricche potenzialità presenti nelle diverse identità ecclesiali.

3.3 - Incarico, funzione, compito, ruolo (= *munus*) - Il termine latino *munus* assume nel vocabolario teologico e canonico diversi significati. In senso generale indica qualunque incarico o funzione o ruolo, sia occasionale o specifico, sia permanente o stabile, esercitato per un fine spirituale in qualsiasi ambito della vita ecclesiale³¹. Altre volte *munus* è usato nel senso di ufficio ecclesiastico, per indicare qualunque incarico, costituito stabilmente e da esercitarsi per un fine spirituale³². Infine *munus* assume anche il significato di ruoli o responsabilità particolari inerenti a un ufficio³³.

3.4 - Ufficio ecclesiastico (= *Officium ecclesiasticum*)³⁴ - La definizione di ufficio ecclesiastico, e quindi il suo significato univoco e specifico, è contenuta nel c. 145: l'ufficio ecclesiastico "è qualunque incarico (= *munus*), costituito stabilmente per disposizione sia divina sia ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale" (§ 1). Lo stesso canone precisa come vengono stabiliti gli obblighi e i diritti di un ufficio ecclesiastico: "Gli obblighi e i diritti propri dei singoli uffici ecclesiastici sono definiti sia dallo stesso diritto con cui l'ufficio viene costituito, sia dal decreto dell'autorità competente con cui viene insieme costituito e conferito" (§ 2).

La nozione di ufficio ecclesiastico non può essere approfondita in questa sede. Possono bastare poche annotazioni.

²⁸ La parte dell'*Istruzione* riguardante le "disposizioni pratiche" è così articolata: "Necessità di una terminologia appropriata" (art. 1); "Il ministero della parola" (art. 2); "L'omelia" (art. 3); "Il parroco e la parrocchia" (art. 4); "Gli organismi di collaborazione nella Chiesa particolare" (art. 5); "Le celebrazioni liturgiche" (art. 6); "Le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero" (art. 7); "Il ministro straordinario della sacra Comunione" (art. 8); "L'apostolato per gli infermi" (art. 9); "L'assistenza dei matrimoni" (art. 10); "Il ministro del battesimo" (art. 11); "La guida della celebrazione delle esequie ecclesiastiche" (art. 12); "Necessaria selezione ed adeguata formazione" (art. 13). Una rapida conclusione chiude il documento sul quale si è aperto un vivace dibattito, segno dell'importanza dell'*Istruzione* entrata in una problematica fortemente avvertita nelle comunità cristiane: AAS 87 (1997), pp. 852-877: EV 16/671-740.

²⁹ Cf. G. MARCHESI, «L'istruzione sulla collaborazione dei laici al ministero dei sacerdoti, in *La Civiltà Cattolica* I (1998), p. 173.

³⁰ Ovviamente anche ai ministri sacri è chiesto di operare negli ambiti propri del sacramento dell'ordine. La corresponsabilità vera comporta un insieme di ridistribuzione stabile delle responsabilità pastorali. Il problema è segnalato anche dal card. J. Ratzinger nella lettera con la quale risponde a un gruppo di cattolici tedeschi che lo avevano interpellato, a nome anche dei loro vescovi, sulla posizione della donna nella Chiesa: cf. «La posizione della donna nella Chiesa», in *Regno documenti* XLII (1997), pp. 56-59 (testo della lettera, ivi, p. 58). L'intera materia ha bisogno di una rielaborazione generale.

³¹ Il termine *munus* è usato per indicare incarichi, compiti, funzioni, ruoli di carattere liturgico (cf. cc. 230, § 2; 899, § 2), pastorale (cf. c. 531), catechetico (cf. c. 780 e 796 § 1), amministrativo (cf. c. 40), giudiziario (cf. cc. 1447; 1484, §1; 1490). Cf. OCHOA, *Index verborum ac locutionum Codicis iuris canonici*, alla voce *munus*.

³² Cf. c. 145 § 1. Si vedano i cc. 261 § 2 (incarico di insegnante in seminario), 331 (ufficio primaziale), 367 (ufficio di legato pontificio), 381 (ufficio pastorale del vescovo).

³³ Cf. cc. 364; 510, § 3; 53,3, § 1; 756.

³⁴ Cf. OCHOA *Index verborum ac locutionum Codicis iuris canonici*, alla voce *officium, officium ecclesiasticum*.

Perchè si abbia ufficio ecclesiastico è necessario che ricorrano tutti gli elementi indicati nella definizione: 1° l'incarico (*munus*); 2° la stabilità oggettiva; 3° l'istituzione di diritto divino o ecclesiale; 4° la finalità spirituale.

Per ottenere uffici ecclesiastici non occorre essere ministri ordinati, a meno che l'esercizio di tali uffici non richieda la potestà di ordine o la potestà di governo ecclesiastico³⁵. I laici per essere promossi ed esercitare uffici ecclesiastici debbono soddisfare due condizioni: 1° risultare ideonei; 2° essere ammessi dai pastori (cf. c. 228 § 1).

3.5 - Corresponsabilità e collaborazione – Segnalo un' ulteriore chiarificazione, ad un tempo terminologica e concettuale³⁶.

I sacramenti dell'iniziazione (battesimo, confermazione, eucaristia) sono il fondamento della partecipazione nella comunione e nella missione della Chiesa. I laici partecipano alla vita della Chiesa grazie a questo fondamento sacramentale e carismatico. Gran parte della loro attività nasce dall'incorporazione a Cristo mediante il battesimo e la confermazione, si concretizza in un insieme di attività e di responsabilità che il diritto chiama *doveri e diritti*, che da tutti debbono essere riconosciuti e accolti quale dono dello Spirito che sempre opera nella Chiesa³⁷. La condizione di battezzato e cresimato rende dunque partecipi e responsabili della missione della Chiesa. In questo caso si parla di "corresponsabilità" dei laici nella missione della Chiesa perchè si è in presenza di doveri e diritti che nascono dalla fede e dai sacramenti.

Tuttavia la partecipazione alla vita della Chiesa ora descritta può costituire il fondamento per una ulteriore vocazione che secondo LG 33 può realizzarsi, sempre per i laici, in due modi: o come collaborazione diretta al compito salvifico che è proprio dell'ordine sacro, accettando qualche compito particolare³⁸, oppure anche come "assunzione da parte della gerarchia per esercitare, per un fine spirituale, alcune funzioni ecclesiastiche"³⁹.

Questa attività dei laici nella Chiesa, più ristretta rispetto a quella battesimale di cui si è parlato sopra, nasce dal mandato della gerarchia. In questo caso si parla di "collaborazione", perchè si lavora assieme, non sulla base di un diritto, ma di un incarico e, quindi, di una concessione e si opera in nome della Chiesa⁴⁰.

La distinzione tra *corresponsabilità* e *collaborazione* è importante. C'è una corresponsabilità di tutti i battezzati nella missione della Chiesa e c'è la collaborazione di alcuni alla ministerialità propriamente detta (quella dei ministri ordinati).

A volte si rivendica un riconoscimento per la corresponsabilità, mentre di per sé questa non deve aspettarsi alcun mandato ecclesiale o nessun invio in missione per essere attuata o valorizzata nella Chiesa. Ciò che si richiede a chi opera nella corresponsabilità è di conservare sempre, anche nel modo di agire, la comunione con la Chiesa, adempiendo con diligenza i doveri ai quali si è tenuti (cf. c. 209). Altre volte si rivendica come diritto la collaborazione, mentre questa è per natura sua

³⁵ Si vedano, a titolo esemplificativo, i cc. 150 (ufficio che comporta la piena cura d'anime), 240, § 1 (ufficio di confessore), 381, § 1 (ufficio pastorale del Vescovo), 478, § 1 (ufficio di vicario generale ed episcopale), 515, § 1 (ufficio di parroco), ecc.

³⁶ La terminologia e i concetti sono ripresi da C. BONICELLI, «La comunità parrocchiale», in AA.VV., *La parrocchia e le sue strutture*, Edizioni Dehoniane, Bologna 1987, pp. 94-99. Si veda anche BORRAS, «Petite grammaire canonique des nouveaux ministères», pp. 242-244.

³⁷ Cf. LG 33, 37; AA 3; cc. 204, § 1; 224; 759.

³⁸ Il testo conciliare esemplifica: "alla maniera di quegli uomini e di quelle donne che aiutavano l'apostolo Paolo nel vangelo faticando molto per il Signore (cf. Fil 4,3; Rom 16,3ss)" (LG 33c: EV 1/370).

³⁹ LG 33; cf. anche c. 228, §§ 1-2.

⁴⁰ In questo senso va letto il c. 129, § 2, ove ricorre il verbo 'cooperare': "Nell'esercizio della medesima potestà (di governo), i fedeli laici possono cooperare a norma del diritto".

una concessione da parte dell'autorità ecclesiastica⁴¹. Tutti i ministeri, incarichi o funzioni che sono esercitati in comunità a struttura organica o gerarchica (diocesi, parrocchia), appartengono all'area della collaborazione e dipendono da un invio in missione da parte della competente autorità della Chiesa. La collaborazione è stata regolamentata da direttive postconciliari dal Codice di diritto canonico (1983) e dall'istruzione *Ecclesiae de mysterio*⁴².

Nella sua lettera apostolica *Novo millennio ineunte* del 2001, papa Giovanni Paolo II scrive: «Accanto al ministero ordinato, altri ministeri, istituiti o semplicemente riconosciuti, possono fiorire a vantaggio di tutta la comunità, sostenendola nei suoi molteplici bisogni: dalla catechesi all'animazione liturgica, dall'educazione dei giovani alle più varie espressioni della carità»⁴³.

4. INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI CHE I LAICI POSSONO OFFRIRE ALLE PROPRIE COMUNITÀ

I servizi che i laici possono offrire alle proprie comunità possono essere individuati a partire dalla partecipazione dei laici stessi alle funzioni profetica, sacerdotale e regale di Cristo, in virtù del battesimo e della confermazione. L'elenco che propongo ha valore solo esemplificativo, è volutamente aperto ma non generico e richiede una rilettura giuridica che presenterò più avanti. Nel redigere le tre tavole ho tenuto conto dei documenti del Concilio Vaticano II, dei libri liturgici rinnovati dopo il Vaticano II, del *Codice di diritto canonico* (1983), del *Catechismo della Chiesa Cattolica* (ed. 1997), delle esortazioni *Evangelii nuntiandi* (nn. 73-74), *Familiaris consortio* (nn. 23, 28, 53) e *Christifideles laici* (nn. 33-36), come pure di talune esperienze delle Chiese particolari.

4.1 Funzione profetica. Il concilio Vaticano II ha messo in luce in più testi la concreta partecipazione dei laici alla funzione profetica. Tra i fattori di crescita e sviluppo della Tradizione, accanto al magistero, vengono elencati la teologia e «l'esperienza data da una più profonda intelligenza delle cose spirituali» (*Dei Verbum*, n. 8: EV 1/883), due ambiti che vedono come soggetti responsabili tutti i *christifideles*, inclusi quindi i laici. «Comprendere» e «esprimere» il contenuto della fede cristiana è compito anche dei laici. In *Lumen gentium*, n. 12, si trova un altro testo importante. La costituzione parla del *sensus fidei*, cioè della capacità, propria di tutti i cristiani («dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici»), perché donata con l'iniziazione cristiana, di sapere e conoscere le cose di Dio. Il testo aggiunge: «La totalità dei fedeli che hanno ricevuto l'unzione dello Spirito Santo non può sbagliarsi nel credere e manifesta questa proprietà che gli è particolare mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo quando dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici esprime l'universale suo consenso in materia di fede e di costumi» (LG 12: EV 1/316).

⁴¹ Cf. BORRAS, *Petite grammaire canonique des nouveaux ministères*, p. 244. L'Autore per chiarire il pensiero porta il seguente esempio: "Un laico può avere il carisma della consolazione ed essere particolarmente disponibile a visitare i malati del suo vicinato e anche della parrocchia. Lo farà in nome della sua fede e in virtù della sua vocazione battesimale e dei carismi ricevuti, fino al giorno in cui il suo parroco lo solleciterà a visitare i malati a nome della comunità parrocchiale. Nell'una e nell'altra situazione, il fondamento è la condizione di *battezzato* corresponsabile della missione della Chiesa. Nella prima, è *in nome della sua fede* che il battezzato si metterà al servizio degli altri. Nella seconda, è *in nome della Chiesa* che egli sarà inviato al servizio degli altri". L'Autore così continua: "L'espressione 'in nome della Chiesa' ha un senso giuridico preciso. Il battezzato non agisce più soltanto a suo proprio nome, come individuo. Ormai impegna diversamente la Chiesa. In precedenza, in virtù della sua vocazione battesimale, sosteneva e per ciò stesso impegnava già la missione della Chiesa. D'ora innanzi non sarà più sotto la sua sola responsabilità personale che si impegnerà e che impegnerà la Chiesa, ma con la garanzia ufficiale dei pastori competenti, in modo *autorizzato*" (*ivi*, p. 244). Le sottolineature sono nel testo. Cf. anche IDEM, *La parrocchia. Diritto canonico e prospettive pastorali*, Edizioni Dehoniane, Bologna 1997, pp. 190-191.

⁴² CONGREGAZIONE PER IL CLERO ET AL., Istruzione *Ecclesiae de mysterio* su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti, 15.8.1997, in AAS 87 (1997), pp. 852-877: EV 16/671-740.

⁴³ GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica *Novo millennio ineunte*, n. 46, in *Regno documenti*, 3, 2001, p. 83.

I laici partecipano nel modo loro proprio della funzione profetica di Cristo e compiono tale missione:

- "istruendo qualcuno per condurlo alla fede" (S. Tommaso);
- annunciando Cristo con la parola;
- introducendo nella conoscenza e nello studio della sacra Scrittura;
- collaborando alla formazione catechistica, all'insegnamento delle scienze sacre, alla formazione relativa agli strumenti della comunicazione sociale;
- approfondendo la dottrina sociale della Chiesa, diffondendone lo studio e mostrandone le possibili attuazioni;
- animando di spirito cristiano le realtà temporali.

4.2 Funzione sacerdotale. Nel concilio Vaticano II è maturata la consapevolezza del ruolo attivo dei laici nelle celebrazioni liturgiche, nelle quali si compie l'ufficio sacerdotale di Gesù Cristo. Le azioni liturgiche, afferma la costituzione *Sacrosanctum concilium*, «non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa (...) e appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano» (n. 26). Coloro che hanno ricevuto il battesimo e la cresima costituiscono un'assemblea sacerdotale che partecipa dell'offerta di Cristo al Padre. La celebrazione eucaristica è azione di Cristo e del popolo di Dio gerarchicamente ordinato.

I laici partecipano nel modo loro proprio della funzione sacerdotale di Cristo e compiono tale missione:

- servendo e collaborando alla buona riuscita delle celebrazioni liturgiche e svolgendo in esse la propria parte secondo la natura del rito e le norme liturgiche;
- promuovendo la conoscenza della liturgia e l'attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche;
- promuovendo la spiritualità liturgica dei laici;
- assumendo, nell'assemblea eucaristica e nella celebrazione degli altri sacramenti, i servizi e i ministeri liturgici stabiliti;
- assistendo, in qualità di delegati, ai matrimoni;
- prendendo cura degli ammalati e dei sofferenti;
- guidando le esequie ecclesiastiche;
- proferendo le benedizioni previste nei libri liturgici;
- distribuendo la sacra comunione;
- amministrando il battesimo.

4.3 Funzione regale. Il tema della funzione regale dei laici è stato approfondito in celebri testi: *Lumen gentium*, nn. 36-37; *Christifideles laici*, n. 14, ai quali rinvio.

I laici partecipano nel modo loro proprio della funzione regale di Cristo e compiono tale servizio nella Chiesa:

- collaborando con i pastori nell'edificazione delle comunità ecclesiali;
- esercitando gli incarichi, gli uffici e i ministeri che a loro vengono affidati;
- cooperando a norma del diritto nell'esercizio della potestà di governo;
- cooperando con la propria presenza nei Concili provinciali, nei Sinodi diocesani, nei Consigli pastorali, nei Consigli per gli affari economici, negli organismi di carità e di solidarietà;
- cooperando a norma del diritto nei tribunali ecclesiastici;
- partecipando nell'esercizio della cura pastorale della parrocchia;
- collaborando nell'elaborazione, attuazione e verifica dei programmi pastorali;
- riconducendo tutto a Cristo, Signore della storia.

Non è facile stabilire quanti e quali servizi laicali, istituiti e non, devono essere presenti in una comunità cristiana (comunità di base, parrocchia, decanato o vicariato, unità pastorale, diocesi). Segnalo, facendola mia, la risposta data da un Sinodo diocesano:

"La scelta dei ministeri da promuovere spetta alle singole comunità cristiane, a partire dalla situazione locale e dalle indicazioni date dalla diocesi".

Lo stesso Sinodo prescrive:

"Ogni parrocchia del vicariato, compia il necessario discernimento per vedere quali ministeri di fatto sia opportuno promuovere e riconoscere, sulla base delle esigenze e delle possibilità concrete"⁴⁴.

La libertà, la creatività e la comunione sono i criteri da rispettare e da armonizzare nella individuazione dei servizi da promuovere da parte dei laici.

5. PROFILO CANONICO DEI SERVIZI LAICALI: INCARICHI, UFFICI, MINISTERI

I molteplici servizi che i laici possono offrire alle proprie comunità sono regolati da una normativa – quella vigente - frammentaria e non sempre adeguata. Le norme sono state adattate più sul piano formale che sostanziale. Si avverte il bisogno di uno studio approfondito e di una riorganizzazione giuridica di tutta la materia sulla base dell'ecclesiologia sviluppata a partire dal concilio Vaticano II e tenendo conto delle molteplici riforme attuate in vari ambiti della vita ecclesiale⁴⁵.

Dal punto di vista canonico i servizi laicali elencati si esprimono nei concetti di *munus* (incarico, funzione, compito), di *officium ecclesiasticum* (ufficio ecclesiastico) e *ministerium* (ministero [non ordinato]). A seconda del diverso profilo canonico si dirà che un laico nella comunità cristiana assolve un determinato incarico (*munus*), oppure è assunto per esercitare un determinato ufficio ecclesiastico (*officium ecclesiasticum*), oppure compie uno dei ministeri per i quali è stato istituito (*ministerium*).

5.1 Munera - La maggior parte dei servizi offerti dai laici in una comunità cristiana è riconducibile al concetto canonico di *munus* per il quale si possono avere diverse forme di riconoscimento.

A volte c'è un consenso tacito ma effettivo da parte del parroco. Altre volte il consenso è esplicito e il parroco lo dà in qualità di *pastore proprio* della parrocchia (c. 519). Altre volte ancora il consenso è dato con un apposito rito che include un invio ufficiale per compiere una determinata missione. Può accadere che le due ultime modalità di affidamento diano origine a consistenti e costanti servizi che sono attuati in nome della Chiesa, quindi in forma autorizzata e con la garanzia ufficiale del pastore (c. 228, § 1).

I laici che esercitano un *munus*⁴⁶ sono i catechisti, gli animatori dei centri di ascolto, gli educatori e animatori di gruppi, movimenti e associazioni, gli operatori dell'assistenza, gli incaricati

⁴⁴ DIOCESI DI VICENZA, *25° Sinodo diocesano* (7.6.1987), n. 64 e Norma 15: cf. DIOCESI DI VICENZA, *Laici e ministeri ecclesiali*, art. 32, Vicenza 1997, p. 37.

⁴⁵ Giovanni Paolo II nell'esortazione postsinodale *Ecclesia in America* afferma: «Non sono pochi i laici in America che nutrono la legittima aspirazione di contribuire con i loro talenti e carismi alla costruzione della comunità ecclesiale, come delegati della Parola, catechisti, visitatori di malati o di carcerati, animatori di gruppi, ecc. I Padri sinodali hanno espresso l'auspicio che la Chiesa riconosca alcuni di questi compiti come ministeri laicali, fondati nei sacramenti del battesimo e della confermazione, ferma restando la specificità dei ministeri propri del sacramento dell'ordine. Si tratta di un tema vasto e complesso per il cui studio, già da qualche tempo, ho costituito un'apposita commissione e circa il quale gli organismi della Santa Sede sono andati offrendo di volta in volta alcune linee direttive» (n. 44: EV 18/111). In nota è citato il documento *Ecclesiae de mysterio* su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti (15.08.1997): EV16/671ss.

⁴⁶ La letteratura pastorale chiama i laici che esercitano dei *munera* con una terminologia alquanto varia: operatori pastorali, agenti pastorali, assistenti pastorali, coordinatori, ecc. Una più appropriata terminologia contribuirà a meglio definire l'identità di ciascun servizio e del suo titolare.

della cooperazione fra le Chiese, i visitatori degli ammalati, le persone impegnate nell'animazione cristiana degli ambienti quali la scuola, il lavoro, le strutture sanitarie, i partecipanti alle strutture consultive.

Dare una forma di riconoscimento a tutti o a qualcuno soltanto di questi diversi incarichi (*munera*) può tornare utile almeno per due ragioni: 1° per distinguerli dai servizi che tutti i membri della comunità sono chiamati a offrire in forza della comune corresponsabilità battesimale nell'edificazione della Chiesa; 2° per evidenziare la collaborazione data da alcuni nell'attuazione di compiti affidati dall'autorità ecclesiastica⁴⁷.

La differenza tra un servizio cristiano inteso in senso generale e un 'ministero' riconosciuto esplicitamente dalla Chiesa è questa: il ministero comporta sempre una rappresentatività più o meno grande della Chiesa e un impegnarsi da parte delle autorità in causa nei confronti della persona che è investita di quel determinato ministero. Inoltre le persone alle quali sono conferiti i ministeri devono avere acquisito la formazione richiesta, secondo precisi criteri: una certa permanenza, una reale disponibilità nei confronti di un determinato gruppo di persone, l'obbligo di rendere conto al proprio pastore. Così: il fatto che una persona svolga la catechesi parrocchiale sulla base di uno statuto ministeriale formale, significa: a) che la competente autorità ha assicurata la sua formazione, si rende garante, di fronte ai ragazzi e alle loro famiglie, della sua idoneità all'insegnamento e la sottopone a verifica; b) che conduce una vita in comunione con la Chiesa.

5.2 Uffici ecclesiastici. Nelle comunità cristiane ci possono essere laici che prestano servizi peculiari: si prendono cura di particolari settori o ambiti della pastorale coordinandoli, oppure si adoperano per la formazione di altri operatori, animano i gruppi liturgici o familiari del decanato o vicariato, ecc. Questi laici possono lavorare a servizio di una parrocchia, di un decanato o vicariato, di una unità pastorale o dell'intera diocesi. I modelli ricorrenti sono, ad esempio, l'animatore dei catechisti, del gruppo liturgico, della *Caritas*, il coordinatore dei centri d'ascolto e dei gruppi di coppie, gli incaricati di settore nel decanato o vicariato, i collaboratori di attività diocesane. Un servizio peculiare è quello del laico che partecipa nella cura pastorale della parrocchia (cf. c. 517, § 2).

Questi servizi, dal punto di vista canonico, potrebbero essere configurati come *uffici ecclesiastici* ma a determinate condizioni, quelle stabilite nei cc. 228, § 1 e 145, §§ 1-2.

Deve trattarsi di incarichi con servizi ben precisi, di natura ecclesiale, con finalità spirituale, oggettivamente definiti e organicamente armonizzati con l'ordinamento della Chiesa universale e della Chiesa particolare, formalmente istituiti dalla competente autorità. Il laico, per poter essere promosso all'ufficio, dovrà essere nella comunione della Chiesa e possedere le qualità richieste per l'ufficio (cf. c. 149, §§ 1-2). Nella lettera di nomina (provvisione dell'ufficio) saranno precisate le responsabilità pastorali (obblighi e diritti) e l'ambito di attività affidata a colui che è promosso all'ufficio. E' necessario un atto dell'autorità competente perché un laico possa compiere l'ufficio che gli è affidato.

Questa precisa configurazione canonica dell'ufficio si rende necessaria se il laico è anche retribuito⁴⁸.

Per quanto riguarda la forma straordinaria di collaborazione dei laici nella cura pastorale della parrocchia (c. 517, § 2), è da rilevare che, pur nella sua eccezionalità, il servizio, congiuntamente a quello del moderatore, è molto qualificato in quanto garantisce, sempre con il sacerdote moderatore, l'evangelizzazione, la santificazione e il servizio proprio dell'autorità (la parrocchia non è vacante). Il laico e il moderatore compiono insieme una missione di comunione e

⁴⁷ Cf. BORRAS, *La parrocchia. Diritto canonico e prospettive pastorali*, p. 190.

⁴⁸ Il Codice prevede che dei laici possano esercitare uffici ecclesiastici. Un laico può essere nominato giudice, promotore di giustizia, difensore del vincolo, uditore, notaio, cancelliere della curia diocesana, economo diocesano, legato pontificio, insegnante di scienze sacre. Sono tutti uffici regolati con apposite norme. Qualche autore ritiene sia da configurare come ufficio ecclesiastico la "partecipazione nell'esercizio della cura pastorale della parrocchia" di cui al c. 517, § 2.

di guida. Questo servizio non si configura come un ministero istituito, ma neppure come uno dei tanti molteplici incarichi assunti dai laici nella parrocchia⁴⁹.

5.3 Ministeri liturgici. I servizi riguardanti la funzione di santificare, in particolare quelli liturgici, hanno una configurazione canonica propria.

I libri liturgici, il c. 230, §§ 1-3 e l'*Istruzione Ecclesiae de mysterio su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti* citata sopra (cf. nota 14), consentono di distinguere tre livelli di ministerialità.

Il primo livello riguarda i "ministeri istituiti" del lettorato e dell'accollato, il secondo riguarda gli "incarichi temporanei", il terzo gli incarichi straordinari compiuti in funzione di supplenza e su deputazione da parte dell'autorità competente (cf. c. 230, §§ 1-3).

I ministeri istituiti sono i ministeri di lettore (servitore della parola) e di accolito (servitore dell'eucaristia) che i vescovi possono affidare a dei laici di sesso maschile mediante un'istituzione liturgica prevista nel rituale. Da ciò il loro nome di ministeri istituiti. Questi ministeri: - a) non fanno entrare nel clero (i laici istituiti rimangono tali); - b) non sono accessibili alle donne; - c) a richiesta delle conferenze episcopali, la Santa Sede è disposta a istituirne degli altri.

Rinvio a quanto già detto sopra sugli incarichi temporanei e straordinari.

Riporto l'elenco dei ministeri e dei servizi che possono essere assunti dai laici in base alla vigente normativa liturgica, al *Codice di diritto canonico* e all'*Istruzione Ecclesiae de mysterio su alcune questioni circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti*.

Il laico:

- può essere chiamato a collaborare nel ministero della parola, esclusa però l'omelia⁵⁰ ;
- può guidare le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero⁵¹;
- può essere designato ministro straordinario del battesimo⁵²;
- può essere deputato a ministro straordinario della sacra comunione, dell'esposizione e reposizione dell'Eucaristia⁵³;
- può collaborare nell'apostolato per gli infermi⁵⁴;
- può guidare la celebrazione delle esequie ecclesiastiche⁵⁵;
- può essere delegato come assistente ai matrimoni⁵⁶;

⁴⁹ Merita attenzione per il suo impianto, per la riflessione che lo ha preparato e lo anima, un documento della Diocesi di Udine relativo alla figura del coordinatore parrocchiale: DIOCESI DI UDINE – A. BATTISTI ARCIV., Nota pastorale, *Il coordinatore parrocchiale. Identità, compiti, formazione*, in *Orientamenti pastorali* XLV (1997), n. 8 - ottobre 1997, pp. 47-59. Non è necessario e nemmeno opportuno, vista l'*Istruzione De Ecclesiae mysterio circa la collaborazione dei fedeli laici al ministero dei sacerdoti*, collegare la figura del coordinatore al c. 517, § 2. E' un servizio (ufficio) costituito dalla competente autorità diocesana, a norma del c. 145, §§ 1-2 ss. Al posto di "coordinatore" si può dire "assistente pastorale".

⁵⁰ Cf. cc. 758-759; 785, § 1; *Istruzione Ecclesiae de mysterio*, Disposizioni pratiche, artt. 2-3.

⁵¹ Cf. Istr. *Inter oecumenici*, n. 37; c. 1248, § 2; Direttorio per le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero *Christi Ecclesia* [10 giugno 1988], in *Notitiae* 263, 1988: EV 11/715-764; *Istruzione Ecclesiae de mysterio*, Disposizioni pratiche, art. 7.

⁵² Cf. c. 861, § 2; *Ordo Baptismi Parvulorum*, cap. IV et V; *Istruzione Ecclesiae de mysterio*, Disposizioni pratiche, art. 11.

⁵³ Cf. cc. 230, § 3; 943; 910, § 2; 911, § 1; Rit. rom. *De sacra communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam*, nn. 17. 26-53, 91-92 et cap. II; *Istruzione Ecclesiae de mysterio*, Disposizioni pratiche, art. 8. Il servizio di ministro straordinario dell'Eucaristia nello "strumento di lavoro 1997" *Laici e ministeri ecclesiali* (Diocesi di Vicenza 1997), è definito "il più vicino all'identità del ministero laicale". Il testo così continua: "Va quindi incoraggiato e sviluppato non solo per la sua preziosità pastorale, ma anche in vista del sorgere di forme ordinarie di ministero per la liturgia e per la cura pastorale dei sofferenti" (art. 33, p. 38).

⁵⁴ Cf. *Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae*, nn. 17, 29, 33-34, 139; *Istruzione Ecclesiae de mysterio*, Disposizioni pratiche, art. 9.

⁵⁵ Cf. c. 1164, § 1 e *Ordo exsequiarum*, nn. 19, 22/4; *Istruzione Ecclesiae de mysterio*, Disposizioni pratiche, art. 12.

⁵⁶ Cf. cc. 1112; 1111, § 2; *Ordo celebrandi matrimonium*, editio typica altera [1990], cap. III; *Istruzione Ecclesiae de mysterio*, Disposizioni pratiche, art. 10.

- può guidare la celebrazione della Liturgia delle ore⁵⁷;
- può proferire varie benedizioni⁵⁸.

Un discorso a parte va fatto per la grande varietà di "ministeri" che sono previsti dai libri liturgici nella celebrazione della messa, dei sacramenti e delle altre azioni liturgiche. Le rubriche liturgiche parlano spesso di coadiutori che svolgono servizi preziosi per una buona riuscita delle celebrazioni liturgiche. Essi sono, ad esempio, l'incaricato della liturgia, il cerimoniere, i fedeli designati per l'accoglienza, il maestro del coro, il cantore, il salmista, il lettore, i ministranti (crocifero, ceroferari, portatori del turibolo, addetti al libro, aiutanti nella presentazione dei doni, ecc.), i genitori, il padrino, il garante, ecc. Alcuni dei servizi elencati (in particolare quelli compresi sotto la voce ministrante) si trovano in ogni celebrazione liturgica.

In riferimento a questi servizi che le rubriche liturgiche chiamano "ministeri" il p. Burkhard Neunheuser osserva:

"I ministeri qui in questione non sono mai ministeri che sono stati affidati sulla base di una consacrazione sacramentale o di una istituzione liturgica (come per gli accoliti e i lettori). Si tratta di ministeri 'non istituzionali'. Definirli manifestazioni 'carismatiche' è forse troppo. Essi hanno però qualcosa di quella libertà e scioltezza, che lo Spirito Santo ispira, a cui spinge, a cui invita mediante i pastori della Chiesa e a cui sempre in sua virtù si risponde con gioia. I fedeli, i cristiani maturi sono pronti a impegnarsi e ad aiutare, affinché tutto il popolo possa concepire le varie azioni sante del suo multiforme culto in maniera decorosa, ordinata e con una partecipazione interiore ed esteriore piena"⁵⁹.

Il sacerdote che vuole fare tutto da solo non è certamente la soluzione, non è l'ideale. Le azioni liturgiche, sono proprie di tutta la Chiesa (SC 26) e, nelle celebrazioni ciascuno, ministro o fedele, svolgendo il proprio ufficio, è tenuto a limitarsi a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza (SC 28). La presidenza del ministero ordinato rimane al riparo da equivoci se è inserita in una diffusa assunzione di corresponsabilità.

Pur di diversa natura, il sacerdozio ministeriale e quello battesimale perseguono un unico e medesimo fine. I fedeli laici, nelle celebrazioni liturgiche, svolgono un servizio veramente liturgico (SC 29). Il loro dovere-diritto a collaborare nella celebrazione liturgica risulta dal battesimo e dalla confermazione, e non perché il sacerdote delega loro alcuni dei suoi compiti.

Acquista particolare rilievo il mandato episcopale in vista di un servizio ecclesiale. Compete al vescovo approvare i carismi, determinare il percorso di formazione teologica adeguato e conferire il mandato in vista di un servizio ecclesiale. È solo in virtù di questo mandato episcopale che dei laici esercitano in modo legittimo dei servizi ecclesiali. L'accettazione di un mandato episcopale manifesta chiaramente che l'incaricato compie il suo servizio non in nome proprio, né per propria competenza, ma in nome della Chiesa e in quanto collaboratore del vescovo, e in quanto questi gli concede di prendere parte all'esercizio della sua missione di pastore.

Anche i parroci e gli amministratori parrocchiali partecipano allo svolgimento degli incarichi pastorali in virtù della loro ordinazione e nomina, essi sono anche abilitati a riconoscere nella parrocchia delle attitudini a servizi ecclesiali nel campo dell'annuncio della Parola (servizio di catechista o di lettore, ecc.). Per concedere un mandato occorre precisare i criteri secondo cui debbano essere scelti i destinatari di ciascun ministero. Nel can. 1172 § 2, il legislatore ha fissato quattro condizioni per concedere un'autorizzazione episcopale. Un mandato episcopale non può essere presunto ed è fissato caso per caso in un atto amministrativo⁶⁰.

⁵⁷ Cf. *Liturgia horarum*, nn. 27, 258.

⁵⁸ Cf. Rit. rom. *De benedictionibus*, n. 18.

⁵⁹ B. NEUNHEUSER, «Altri ministeri liturgici», in KUHNE, *I ministeri liturgici*, pp. 147-148 (cit. n. 25).

⁶⁰ Cf. SECRETARIAT DE LA CONFERENCE DES EVEQUES SUISSES, «Laïcs mandatés au service de l'Eglise», Fribourg 2004, vers. it. in *Regno documenti* 3, 2005, p. 115.

Il cammino percorso mostra con tutta evidenza che stiamo andando verso una Chiesa più condivisa nelle sue responsabilità e più partecipata nella sua missione salvatrice. I segni del mutamento, cominciano ad apparire nelle comunità locali, in particolare in quelle parrocchiali. La meta da raggiungere chiede programmazioni graduali e dedizione armonica e convinta⁶¹.

6. VERSO NUOVE FIGURE PASTORALI NELL'EDIFICAZIONE DELLE COMUNITÀ CRISTIANE

La più recente riflessione, sviluppando gli insegnamenti del Concilio Vaticano II e la definizione di parrocchia fatta propria dalla normativa canonica (cf. c. 515, § 1), ha presentato la parrocchia come "comunità", qualificandola come "soggetto attivo nell'azione pastorale"⁶². E' una acquisizione importante che mette in luce la fondamentale e generale collaborazione dei laici all'edificazione della comunità cristiana.

Secondo *Lumen gentium*, n. 33 "grava su tutti i laici la magnifica responsabilità di lavorare perché il disegno divino di salvezza raggiunga sempre più gli uomini d'ogni tempo e di ogni luogo. A loro perciò - esorta il Vaticano II - resti aperta ogni possibilità, perché anch'essi partecipino attivamente, secondo le loro capacità e le necessità dei tempi, all'opera salvifica della Chiesa". I primi ambienti dove deve attuarsi il collegamento diretto tra il compito del laico nel mondo e la sua chiamata a collaborare all'evangelizzazione sono la famiglia, la comunità parrocchiale e la diocesi. Qui il laico è chiamato a partecipare alle tre funzioni di Cristo - insegnare, santificare, servire - e specialmente alla sua funzione profetica.

La Conferenza episcopale tedesca nel documento preparatorio per il Sinodo sulla "Vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo" (1987), dall'insegnamento conciliare appena ricordato traeva la seguente conclusione:

"Una delle più grandi sfide, ma anche realizzazioni, della nostra epoca è l'opera di ravvivare la fede dei singoli e delle comunità, perché la trasmettano ad altri e con forme diverse la mantengano viva all'interno della comunità stessa. Se in situazioni di persecuzione è necessario preoccuparsi della sopravvivenza della Chiesa e se nei territori di missione è necessaria la costruzione della Chiesa, nella società secolarizzata, dove la realtà di Dio si va oscurando in una maniera finora impensata, si rendono sempre più necessarie tutte due queste cose"⁶³.

Oggi difficilmente si può pensare di poter trasmettere la fede e di tenerla viva all'interno delle comunità senza l'impegno dei laici. Adoperandosi affinché la comunità parrocchiale abbia a realizzarsi come una comunità di fede, di culto e di carità, il laico attua la responsabilità originaria di tutti i battezzati e cresimati per la fede e la salvezza degli altri. Nell'ambito di questa corresponsabilità generale si possono sviluppare, e di fatto si sviluppano, vari servizi che vengono realizzati dai laici in forma volontaria in vari settori della vita ecclesiale. Non si tratta di supplenza, ma di responsabilità fondata nel battesimo e nella confermazione.

⁶¹ Cf. D. BOROBIO, *Los ministerios en la comunidad*, (Biblioteca Liturgica, 10), Centre de Pastoral Liturgica, Barcelona, 1999; B. SESBOÛE, *N'ayez pas peur! Regards sur l'Église et le ministères aujourd'hui*, Desclée de Brouwer, Paris 1996 (vers. spagnola: *No tengáis miedo! Los ministerios en la Iglesia hoy*, Editorial Sal Terrae, Santander 1998).

⁶² La parrocchia, intesa come comunità di fedeli, ha una soggettività propria. L'azione pastorale che in essa si compie è azione dell'intera comunità, soggetto attivo nell'azione pastorale. Ne deriva che tutti coloro che nella comunità parrocchiale hanno accolto il "mistero" della Chiesa, hanno anche la responsabilità di mettersi al suo servizio, solidali gli uni con gli altri, secondo la grazia e i carismi che ciascuno ha ricevuto. Alla parrocchia vanno pertanto riconosciute responsabilità o attribuzioni (obblighi e diritti) in quanto parrocchia-soggetto. Ho sviluppato questi concetti in A. MONTAN, *I soggetti dell'azione pastorale nella comunità parrocchiale*, in N. CIOLA (ed.), *La parrocchia in un'ecclesiologia di comunione*, Edizioni Dehoniane, Bologna 1995, pp. 166-169.

⁶³ CONFERENZA EPISCOPALE TEDESCA, *Vocazione e missione dei laici nella Chiesa* (documento preparatorio per il Sinodo del 1987), in *Regno documenti XXXI* (1996), p. 480.

Nelle comunità ecclesiali acquista crescente importanza la collaborazione dei laici ai compiti del ministero pastorale, tanto nel governo delle comunità, come nelle celebrazioni liturgiche e nel ministero dell'annuncio attraverso l'insegnamento e la predicazione⁶⁴.

Le esperienze sono molto varie.

Nella Chiesa cattolica tedesca i laici che collaborano nel servizio pastorale sono distinti in varie categorie: "assistenti di pastorale" (o "referenti pastorali"), "assistenti di comunità" (o "referenti della comunità"), "aiuti di comunità" (livello di volontariato)⁶⁵.

Nella Chiesa cattolica svizzera si distinguono: a) *Operatore della pastorale* (ted.: Seelsorger): qualunque persona impegnata nella pastorale (sacerdote, diacono oppure operatore laico); b) Operatore laico della pastorale: indica dei laici impegnati nella pastorale e muniti di un mandato del vescovo. Fra gli operatori laici della pastorale si distinguono, nella Svizzera romanda, tre tipi di operatori a seconda del livello della formazione: 1. Assistente pastorale: formazione universitaria o equivalente, assume servizi analoghi a quelli di un ministro ordinato, esclusi quelli conferiti dall'ordinazione; 2. animatore (animatrice) pastorale: formazione presso un istituto per la formazione ai ministeri o equivalente, assume servizi importanti nel campo della pastorale parrocchiale o diocesana; 3. ausiliario (ausiliaria) pastorale: è in possesso di una formazione diocesana o cantonale o equivalente, assume servizi limitati, non è un professionista della pastorale⁶⁶.

Nei paesi francofoni molto diffusa è l'esperienza dei *ministeri riconosciuti*, espressione usata per indicare tutti quegli incarichi (*munera*) e quegli uffici (*officia*) che i laici esercitano nelle parrocchie, distinti secondo l'autorità competente per il riconoscimento o la nomina (*lettera di missione* da parte del vescovo o del parroco)⁶⁷. Si parla di "assistenti pastorali" o anche di "ausiliari pastorali".

Nell'arcidiocesi di Kinshasa (Zaire) dei cristiani non ordinati ricevono dal vescovo il ministero istituzionalizzato della guida di una parrocchia così che sono responsabili per l'amministrazione della parrocchia e per l'organizzazione delle attività pastorali, affiancati, per quest'ultimo compito, da un prete responsabile⁶⁸.

⁶⁴ L'esortazione postsinodale *Christifideles laici*, al fine di rivitalizzare le parrocchie urbane, esorta a favorire: a) l'adattamento delle strutture parrocchiali; b) la promozione della partecipazione dei laici alle responsabilità pastorali; c) le piccole comunità ecclesiali di base, dette anche comunità vive per una immediata comunicazione ed esperienza di fede (n. 26).

⁶⁵ Cf. DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, *Zur Ordnung der pastoralen Dienste*, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1977; DIE DEUTSCHEN BISCHÖFE, *Der pastorale Dienst in der Pfarrgemeinde*, n. 54, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1955 (vers. it. *Il servizio pastorale nella parrocchia*, in *Regno documenti* XLI [1996], pp. 160-167).

⁶⁶ Cf. SECRETARIAT DE LA CONFERENCE DES EVEQUES SUISSES, «Laïcs mandatés au service d'Eglise», Fribourg 2004, vers. it. «Laici al servizio della Chiesa» in *Regno documenti* 50 (2005), pp. 111-120.

⁶⁷ Cf. ASSEMBLEE PLENIERE DE L'ÉPISCOPAT FRANÇAIS, *Tous responsables dans l'Église? Le ministère presbytéral dans l'Église tout entière ministérielle*, Lourdes 1976; CONFERENCE ÉPISCOPALE FRANÇAISE, *Les ministres ordonnés dans une Église-communion*, (Notes théologiques du Bureau d'études doctrinales de la Conférence des évêques de France, 1), Cerf, Paris 1993; trad. it. "I ministri ordinati", in *Il Regno documenti* XXXVIII (1993), pp. 278-286. Sulle lettere di missione a laici, cf. *ivi*, pp. 285-286. La letteratura sull'esperienza dei paesi di lingua francese è abbondante. Un punto di riferimento è l'articolo di B. SESBOUÉ, *Les animateurs pastoraux laïcs. Une prospective théologique*, in *Études* 377 (1992), pp. 253-265. Assai utile è anche il numero monografico della rivista *L'Année canonique* XXXV (1992), prima parte, dedicato a *Les animateurs pastoraux. Statut civil et canonique des 'permanents' en pastorale* (pp. 11-100). La questione è approfondita dal punto di vista storico, canonico e civilistico. Due contributi informano sulla situazione degli animatori e animatrici pastorali nei Paesi Bassi e in Germania. Si vedano anche i numeri speciali di altre due riviste che dedicano ampio spazio alla questione dei ministeri laicali con importanti contributi di noti teologi, liturgisti e canonisti: *Prêtres diocésains*, 1280 (marzo aprile 1990) e *La Maison Dieu*, 194, 1993. Cf. anche G. DUPERRAY, *Ministères laïcs. Une nouvelle tradition*, in *Études* 379 (1993), pp. 63-74; J. JONCHERAY, *Les laïcs animateurs en pastorale un état des lieux*, Documents Episcopat, Bulletin du Secrétariat de la Conférence des évêques de France, n° 4, Mars 1997.

⁶⁸ Cf. COMMISSION DES MINISTERES LAÏCS DE KINSHASA, *Les Ministères laïcs à Kinshasa*, Foncada, Bruxelles 1987 (documenti presentati da G. Koenen). L'esperienza descritta ha ormai più di vent'anni. Il laico (*bakambi*, sing.:

Nelle "piccole comunità cristiane" dell'Africa⁶⁹, dell'Asia⁷⁰ e nelle "comunità ecclesiali di base" dell'America Latina, sono molto attivi i laici⁷¹.

In Italia, in concomitanza alla diminuzione dei sacerdoti ma soprattutto con la crescita diffusa del senso di corresponsabilità di tutti i fedeli cristiani nell'edificazione delle comunità ecclesiali, la collaborazione dei fedeli laici diviene sempre più vasta e incisiva. Anche gli interventi pastorali divengono più articolati e maturi⁷².

La Conferenza dei vescovi cattolici degli Stati Uniti ha dedicato un interessante documento ai ministeri laicali: «*Collaboratori nella vigna del Signore. Un contributo per indirizzare lo sviluppo del ministero ecclesiale laicale*»⁷³. Il documento si presenta «come una riflessione pastorale e teologica sulla realtà del ministro ecclesiale laico, come una conferma del ruolo di coloro che svolgono un servizio in questo senso, e come una sintesi delle migliori teorie e prassi». I Vescovi dicono che «*Collaboratori nella vigna del Signore*» non propone regole né istituisce norme particolari. Più semplicemente «esso esprime in questo momento storico ciò che noi vescovi abbiamo imparato dall'esperienza del ministero ecclesiale laicale negli Stati Uniti. Suggerisce concetti, obiettivi, strategie, risorse e idee da valutare. Sollecita adattamenti, applicazioni e realizzazioni locali per raggiungere la coerenza dove possibile, e per incoraggiare la diversità dove opportuno. Richiama i leader della Chiesa, ordinati e laici, a ordinare e integrare i ministri ecclesiali laici all'interno della vita ministeriale e delle strutture delle nostre diocesi in maniera più progettuale e più efficace»⁷⁴. Al centro dell'interesse del documento sono i temi della formazione dei ministeri ecclesiali laicali, il discernimento, l'autorizzazione e le prassi da sviluppare in campo ministeriale.

7. IL "MINISTERO" DEGLI SPOSI

Uno dei punti dottrinali maturati a partire dal concilio Vaticano II sul matrimonio-sacramento, è che la vita degli sposi, vissuta in modo conforme al sacramento ricevuto, rappresenta

mokambi) svolge la funzione di responsabile parrocchiale o anche di assistente parrocchiale. Opera nella parrocchia o nelle succursali, in ambiti ben definiti. Cf. V. KWANGA NDIBU, *Le ministère des Bakambi et ses implications theologico-juridiques*, in *Periodica* 83 (1994), pp. 399-436 (sintesi della tesi dottorale difesa presso l'Università Gregoriana).

⁶⁹ Si tratta delle *small christian communities* (SCC) scelte dai Vescovi dell'Africa orientale quale priorità pastorale per le loro diocesi (e ciò a partire dal 1973-1976): si veda l'inchiesta sulle SCC in *Amecea documentation service*, n. 472 (1997), Nairobi, Kenya. Le SCC sono diffuse in altre diocesi africane.

⁷⁰ Cf. *Enchiridion. Documenti della Chiesa in Asia*. Federazione delle Conferenze Episcopali Asiatiche (1970-1995), a cura di D. Colombo, Editrice Missionaria Italiana, Bologna 1997, indice analitico, alle voci: *comunità di base* (pp. 441-442), *laicato/laici* (pp. 453-454), *ministero/i* (p. 456). Cf. anche *Ecclesia in Asia* (06.11.1999), n. 25.

⁷¹ Si veda nell'*Enchiridion. Documenti della Chiesa Latinoamericana*, a cura di P. Vanzan, Editrice Missionaria Italiana, Bologna 1995, l'indice analitico alle voci: *comunità ecclesiali di base* (p. 720), *laici* (pp. 748-749), *ministeri non ordinati* (p. 755). Il documento postsinodale *Ecclesia in America* (22.01.1999) invita a considerare la parrocchia come "comunità di comunità e di movimenti" (n. 41). Tali comunità debbono integrare nella loro vita i valori della giustizia e della partecipazione dei laici. Nel documento postsinodale *Ecclesia in Asia* (06.11.1999) si afferma che la diocesi deve realizzarsi come una comunione di comunità. Trattando della parrocchia, lo stesso documento sottolinea il valore delle *comunità ecclesiali di base* e dei *movimenti di rinnovamento* (n. 25).

⁷² Cf. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I ministeri nella Chiesa*, Roma 1973, in EnCEI II/546-605. Si veda anche il prezioso "strumento di lavoro 1997" della DIOCESI DI VICENZA, *Laici e ministeri ecclesiali*, (Vicenza 15 agosto 1997), elaborato per accompagnare l'approfondimento e la realizzazione della scelta della "ministerialità laicale" compiuta dalla Diocesi nel 25° Sinodo diocesano (7.6.1987) e nel piano pastorale per gli anni '90 (*ivi*, p. 7-8).

⁷³ UNITED STATES CONFERENCE OF CATHOLIC BISHOPS, *Co-Workers in the Vineyard of the Lord. A Resource for Guiding the Development of Lay Ecclesial Ministry*, USCCB, Washington DC 2005; vers. it. CONFERENZA DEI VESCOVI CATTOLICI DEGLI STATI UNITI, «*Collaboratori nella vigna del Signore*», in *Regno documenti* 51 (2006), 237-262.

⁷⁴ *Ivi*, p. 238 (introduzione).

un dono di grazia per la comunità ecclesiale, anzi un dono specifico, perché costituito dalle realtà dell'esistenza coniugale e familiare⁷⁵. Questo «dono di grazia» (*carisma*: 1 Cor 7,7) che i coniugi cristiani possiedono «in mezzo al popolo di Dio» (LG 11b), non riguarda gli sposi considerati individualmente, ma la coppia come tale⁷⁶. Grazie a questo «carisma», che trova la sua origine nel sacramento del matrimonio, i due battezzati sono trasformati in «una sola carne», in una «coppia», che intende vivere come coppia, in modo sponsale. Vogliono modellarsi sulla coppia Cristo/Chiesa non singolarmente, come è chiamato a fare ogni battezzato, ma vivendo da sposi, vale a dire realizzando la comunità di tutta la vita, avendo figli, che porteranno al battesimo, alla fede e alla santità, così come li promuoveranno nella vita. Il «carisma» assume così una dimensione ecclesiale.

Ne deriva che, all'interno del popolo di Dio, i coniugi cristiani non hanno una collocazione indistinta, ma costituiscono un ordine proprio accanto ai ministri sacri e ai consacrati, avendo un luogo proprio nel Corpo di Cristo. Pur appartenendo, come tutti, all'unica Chiesa per effetto del battesimo, essi formano in virtù del matrimonio, una «per così dire Chiesa domestica – *velut Ecclesia domestica*» (LG 11b)⁷⁷ -. La relazione Cristo-Chiesa è divenuta per essi modello strutturante della loro condizione ecclesiale, per mezzo di un «dono proprio» di origine sacramentale.

Ciò esige che agli sposi cristiani sia riconosciuta una «missione» propria. Tale missione, che corrisponde alla missione generale della Chiesa nel mondo, è espressamente definita dalla costituzione pastorale *Gaudium et spes*: «Nel compito di trasmettere la vita umana e di educarla, che deve essere considerato come la loro propria missione (*missio*), i coniugi sanno di essere cooperatori dell'amore di Dio creatore e come suoi interpreti» (50b). In termini equivalenti così si esprime la *Lumen gentium*: «(I coniugi cristiani) col sacramento del loro matrimonio significano e partecipano il mistero di unità e di amore fecondo che unisce Cristo e la Chiesa, e si aiutano vicendevolmente a santificarsi mediante la vita coniugale, l'accettazione e l'educazione dei figli; essi possiedono così nel loro stato di vita e nel loro ordine il proprio dono di grazia in mezzo al popolo di Dio» (n. 11b). Questa è la missione alla quale gli sposi si dedicano.

I documenti della Chiesa, non si sono limitati a definire il «carisma» e la «missione» dei coniugi cristiani, hanno definito anche il loro «ministero». Leggiamo nella *Familiaris consortio*: «Per i genitori cristiani la missione educativa, radicata come si è detto nella loro partecipazione all'opera creatrice di Dio, ha una nuova e specifica sorgente nel sacramento del matrimonio, che li consacra all'educazione propriamente cristiana dei figli, li chiama cioè a partecipare alla stessa autorità e allo stesso amore di Dio Padre e di Cristo pastore, come pure all'amore materno della Chiesa, e li arricchisce di sapienza, consiglio, forza e di ogni altro dono dello Spirito santo per aiutare i figli nella loro crescita umana e cristiana. Dal sacramento del matrimonio il compito educativo riceve la dignità e la vocazione di essere un vero e proprio «ministero» della Chiesa al servizio dell'educazione dei suoi membri» (n. 38) (EV 7/1647-1648).

«Dono di grazia», «missione» e «ministero» costituiscono il primo dono soprannaturale conferito dal sacramento del matrimonio. Da ciò non deriva che il sacramento del matrimonio imprime il «carattere», come gli altri sacramenti di consacrazione⁷⁸, ma si deve riconoscere che il

⁷⁵ La dottrina sul «carisma» degli sposi è maturata lentamente. Appare compendiata in *Lumen gentium*, n. 11b; la descrizione della «missione» si trova in *Gaudium et spes*, n. 50b, mentre la nozione di «ministero» si trova spiegata nell'esortazione *Familiaris consortio*, n. 38.

⁷⁶ Tengo presente: L. LIGIER, *Il matrimonio: questioni teologiche e pastorali*, Città Nuova Editrice, Roma 1988, pp. 113-121.

⁷⁷ La formula «piccola Chiesa» o «Chiesa domestica» – entrata nel concilio Vaticano II a seguito degli interventi di Mons. P. Fiordelli e poi ripresa in LG 11b e AA 11[EV 1/314.955] – incontra difficoltà a essere utilizzata sia per la molteplicità delle situazioni nelle quali il matrimonio cristiano è celebrato e vissuto, sia perché la voce «ecclesia» non ha un senso pienamente definito e può perciò dare adito a equivoci teoretici. In questo senso cf. DIANICH-NOCETI, *Trattato di ecclesiologia*, p. 426 (nota100).

⁷⁸ Lo Scheeben così spiegava perché il matrimonio non conferisce il carattere: il matrimonio non consiste «nella consacrazione di una persona, bensì nella unione di due persone già consacrate, e l'indole sacra di questa unione deriva

sacramento ha l'effetto di una «quasi consacrazione». Ciò affermava Pio XI nell'enciclica *Casti connubii*⁷⁹ e la stessa cosa ripete la costituzione dogmatica *Lumen gentium*: «Per questo motivo i coniugi cristiani sono corroborati e *come consacrati (veluti consecrantur)* da uno speciale sacramento per i doveri e la dignità del loro stato». Questa che viene chiamata «*come una consacrazione*» è postulata perché il matrimonio è un sacramento, configura gli sposi in modo nuovo nel loro essere uniti a Cristo e alla Chiesa, nonché alla missione che da ciò deriva.

Un ulteriore rapido accenno va fatto in riferimento al concetto di ministero.

«Si dà ministero per la coppia quando la Chiesa, nel celebrare il sacramento, riconosce la simultanea chiamata dei due a con-vivere per costruire insieme una comunione nel segno della reciprocità, per il bene del mondo, nella Chiesa»⁸⁰.

Il ministero dei coniugi cristiani *ad extra* è ampiamente descritto nel decreto conciliare *Apostolicam actuositatem*, n. 11 (EV 1/952-956) e nell'esortazione *Familiaris consortio*, nn. 28-64 (EV 7/1611-1721). I coniugi compiono il loro ministero e impegnano i loro carismi, oltre che nella testimonianza della fede e dell'amore, nel servizio alla vita, nell'educazione dei figli, nel servizio alla società.

Il ministero *ad intra* è realizzato dalla coppia in molteplici direzioni. È ministero degli sposi trasmettere la memoria della fede in Gesù da una generazione all'altra⁸¹, nel quotidiano feriale del lavoro, delle relazioni familiari e amicali. Vi è poi la fondamentale responsabilità della famiglia per quanto riguarda il nascere e lo svilupparsi della vocazione dei figli verso la missione sacerdotale, la vita consacrata e l'apostolato degli istituti secolari. Una forma eminente della missione ecclesiale dei coniugi è l'esercizio cristiano dell'ospitalità⁸² e dell'accoglienza⁸³. Il più immediato e connaturale campo nel quale si compie l'opera evangelizzatrice dei coniugi sono le altre coppie e famiglie: sono gli sposi stessi che si fanno apostoli e guide di altri sposi (cf. *Humanae vitae*, n. 26). Una speciale sollecitudine dovranno avere verso i matrimoni in difficoltà o falliti.

San Tommaso stabiliva un interessante confronto tra il ministero educativo dei genitori e il ministero dei sacerdoti. Scriveva: «Alcuni propagano e conservano la vita spirituale con un ministero unicamente spirituale, e questo spetta al sacramento dell'ordine; altri lo fanno quanto alla vita ad un tempo corporale e spirituale e ciò avviene col sacramento del matrimonio, nel quale l'uomo e la donna si uniscono per generare la prole ed educarla al culto di Dio»⁸⁴. L'accostamento si rivela quanto mai fecondo. Sposi e preti, teologia nuziale e spiritualità sacerdotale, sono strettamente collegati tra loro. Sono tra loro complementari, nel servizio ad una stessa missione.

dalla consacrazione che gli sposi detengono dai 'caratteri' già 'ricevuti': cf. LIGIER, *Il matrimonio: questioni teologiche e pastorali*, p. 118.

⁷⁹ In due passi della *Casti connubii*, Pio XI riconosce al matrimonio sacramento un effetto di 'quasi consacrazione': «Dalla potenza di sì gran sacramento si sentiranno ravvolarati, santificati e come consacrati [*roborati et santificati et quasi consecrati*]» (n. 3). In altro passo afferma; «Si ricordino assiduamente che sono stati come consacrati e fortificati [*veluti consecratos et roboratos esse sacramento*], nei doveri e nella dignità dello stato loro, per mezzo di uno speciale sacramento, la cui efficace virtù, sebbene non imprima carattere, è tuttavia permanente»: PIO XI, Lettera enciclica *Casti connubii*, sul matrimonio cristiano (31.12.1930), nn. 3,6, in AAS 22 (1930), pp. 555, 583: *Enchiridion delle Encicliche*, 5/477ss.662.

⁸⁰ DIANICH-NOCETI, *Trattato sulla Chiesa*, p. 426.

⁸¹ Si realizza nell'educazione cristiana dei figli, nel contribuire alla preparazione dei fidanzati al sacramento del matrimonio, nella collaborazione alla catechesi familiare e parrocchiale.

⁸² Cf. Rom. 12,13.

⁸³ Un modo particolare di ospitalità e di accoglienza è rappresentato dall'adozione e dall'affidamento.

⁸⁴ S. THOMAS AQUINAS, *Summa contra Gentiles*, IV, 58.

Indicazioni bibliografiche (monografie, studi, ecc.)

- G. ANGELINI-G. AMBROSIO, *Laico e cristiano*, Marietti, Genova 1987.
- D.G. ASTIGUETA, *La noción de laico desde el Concilio Vaticano II al CIC '83*, PUG, Roma 1999.
- L. BRANDOLINI (ed.), *Ministeri e servizi nella chiesa di oggi*, CLV - Edizioni Liturgiche, Roma 1992.
- A. BORRAS (ed.), *Des laïcs en responsabilité pastorale? Accueillir de nouveaux ministères* (Droit canonique et droit civil ecclésiastique), Éd. du Cerf, Paris 1998.
- D. BUSOLINI, *Il laico cristiano nel magistero di Paolo VI all'Azione Cattolica Italiana*, Studium, Roma 1998.
- G. CAMPANINI, *Il laico nella Chiesa e nel mondo*, EDB, Bologna 1999.
- G. CANOBIO, *Laici e cristiani? Elementi storico-sistematici per una descrizione del cristiano laico*, Morcelliana, Brescia 1992 (1997²).
- *Carismi e ministeri*, fascicolo monografico n. 44 di *Credere oggi* 8 (1988).
- L.-M. CHAUVET, «Les ministères de laïcs. Vers un nouveau visage de l'Église?», in *La Maison Dieu* 215, 1998, pp. 33-57.
- *La colaboración de los laicos en el ministerio*, fascicolo monografico n. 224 di *Phase* 38 (1998).
- B. FORTE, *Laicato e laicità*, Marietti, Casale Monferrato 1986.
- R.R. GAILLARDETZ, *Shifting Meanings in the Lay-Clergy Distinction*, in *IrThQ* 64 (1999) 115-139.
- GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (ed.), *I laici nella ministerialità della Chiesa* (Quaderni della Mendola, 8), Glossa, Milano 2000.
- H. HEINZ, «Pfarrei ohne Seelsorger - Seelsorge ohne Pfarreien. Alternativen zur Pfarrstruktur gemäs, c. 516 CIC», in A. SCHIFFERLE (ed.), *Pfarrei in der Postmoderne? Gemeindebildung in nachchristlicher Zeit. Für Leo Karrer*, Herder, Freiburg i.Br. 1997, 159-167.
- P. HÜNERMANN, «Ordo in neuen Ordnung?», in F. KLOSTERMANN (ed.), *Der Priestermangel und seine Konsequenzen. Einheit und Vielfalt der kirchlichen Ämter und Dienste* (Schriften der katholischen Akademie in Bayern, 79), Patmos, Düsseldorf 1977, 58-94.
- L. KARRER, «Laico/Clero», in P. EICHER (ed.), *Enciclopedia teologica*, Queriniana, Brescia 1989 [ed. orig.: München 1984-1985].
- W. KASPER, *Der Leitungsdienst in der Gemeinde. Referat beim Studientag der Deutschen Bischofskonferenz* (Arbeitshilfen, 118), Bonn 1994.
- M. KLÖCKENER - K. RICHTER (edd.), *Wie weit trägt das gemeinsame Priestertum? Liturgischer Leitungsdienst zwischen Ordination und Beauftragung* (QD, 171), Herder, Freiburg i.Br. 1988.
- F. KLOSTERMANN, *Gemeinde ohne Priester: ist der Zölibat eine Ursache?* (Grünwald Reihe), Matthias-Grünwald, Mainz 1981.
- F. KLOSTERMANN, «Der Apostolat der Laien in der Kirche», in F.X. ARNOLD - E. KLOSTERMANN - K. RAHNER - V. SCHURR - L.M. WEBER (edd.), *Handbuch der Pastoraltheologie. Praktische Theologie der Kirche in ihrer Gegenwart*, III, Herder, Freiburg i.Br. 1968, 586-635.
- J.I. ILLANES, «La discusión teológica sobre la noción de laico», in *Scripta Teologica* 22, 1990, pp. 771-789.
- K. KOCH, «Insieme responsabili della nostra Diocesi», in *Ambrosius* 74 (1998) 293-325.
- *I ministeri non ordinati*, fascicolo monografico di *RL* 73 (1986).
- H.-M. LEGRAND, *Les ministères de l'Église locale*, B. LAURET - E. REFOULÉ (edd.), *Initiation à la pratique de la théologie*, III: *Dogmatique 2*, Éd. du Cerf, Paris 1983, 181-273 (bibl.: 333-342) [trad. it., *I ministeri della chiesa locale*, in B. LAURET - E. REFOULÉ (edd.), *Iniziazione alla pratica della teologia*, III: *Dogmatica II*, Queriniana, Brescia 1986, 1992², 186-283 (bibl.: 339-352)].
- A. LEMAIRE, *Les ministères dans l'Église* (Croire et comprendre), Le Centurion, Paris 1974 [trad. it., *I ministeri nella chiesa* (La fede oggi), EDB, Bologna 1977, 1980²].
- A. LORETAN, *Laien in pastoralen Dienst*, Freiburg 1994.
- D. LUCIANI, «Du laïc en formation au laïc formateur», in *Nouvelle Revue Théologique* 117 (1995), pp. 565-579.
- M. PELCHAT, «Vers de véritables ministères laïques», in M. PELCHAT - D. ROBITAILLE (edd.), *Ni curés, ni poètes. Les laïques en animation pastorale* (Pastorale et vie, 12), Éd. Paulines - Médiaspaul, Montréal - Paris 1993, 246-266.
- G. ROUTHIER, «Gouverner en Église: entre gestion pastorale et gouvernement spirituel», in G.

- ROUTHIER-M. VIAU (sous la direction de), *Précis de théologie pratique*, Novalis-Lumen Vitae, Montréal (Canada)-Bruxelles (Belgique), 2004, pp. 637-649.
- E. SCHILLEBEECKX, *Kerkelijk ambt. Voorgangers in de gemeente van Jezus Christus*, Uitgeverij H. Nelissen, Overveen 1980² [trad. it., *Il ministero nella Chiesa. Servizio di presidenza nella comunità di Gesù Cristo* (GdT, 132), Queriniana, Brescia 1981, 1992³].
 - B. SESBOÛÉ, *N'ayez pas peur! Regards sur l'Église et les ministères aujourd'hui* (Pratique chrétienne, 12), Desclée de Brouwer, Paris 1998.
 - B. SESBOÛÉ, *Rome et les laïcs. Une nouvelle pièce au débat: L'Instruction romaine du 15 août 1997*, Desclée de Brouwer, Paris 1998.
 - M. VERGOTTINI, «Laici a tempo pieno nella pastorale?», in *Rivista del Clero Italiano* 76 (1995), pp. 288-299.
 - G. ZAMBON, *Laicato e tipologie ecclesiali. Ricerca storica sulla "teologia del laicato" in Italia alla luce del Vaticano II (1950-1980)*, PUG, Roma 1991.
 - E. ZANETTI, *La nozione di laico nel dibattito preconciliare. Alle radici di una svolta significativa e problematica*, PUG, Roma 1998.
 - H. WINDISCH, *Laien - Priester. Rom oder der Ernstfall. Zur «Instruktion zu einigen Fragen über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester»*, Echter, Würzburg 1998.